

Prot. n. PG 19415/40-4-4

Spedita il \_\_\_\_\_

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Numero 112

del 10.07.1996

=====

OGGETTO: L.R. 11.04.95 n. 49 - art. 15  
Istituzione delle Riserve Naturali del  
"Sasso di Simone", della "Valle dell'Inferno e Bandella" e di  
"Ponte a Buriano e Penna".

=====

PRESIDENTE: Ricciarda MALASPINA

SEGRETARIO GENERALE F.F.: Gabriele CHIANUCCI

Dei componenti, Sig.ri:

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| 1. TARCHI Mauro            | 17. MARRI David                 |
| 2. AGOSTINI Graziano       | 18. NERI Carlo                  |
| 3. AMERIGHI Mauro          | 19. NOCENTINI Guerriero         |
| 4. ATTALA Sandro           | 20. PELAGANI Brunetto           |
| 5. BARONI Valerio          | 21. PESCI Claudio               |
| 6. CARMIGNANI Bianca Rosa  | 22. PETRAI Giacomo              |
| 7. CATENI Giancarlo        | 23. PETRI Danilo                |
| 8. CECCARELLI Vincenzo     | 24. RALLI Luciano               |
| 9. CHIARI Fulvio           | 25. RICCI Vezio                 |
| 10. CORADESCHI Simona      | 26. SANTICIOLI Atos             |
| 11. DEL FURIA Ivano        | 27. TIEZZI Gilberto             |
| 12. DINDALINI Massimiliano | 28. TIEZZI Massimiliano         |
| 13. GIUNTI Franco          | 29. VALENTINI Giorgio           |
| 14. INNOCENTI DEGLI Marco  | 30. VASAI Roberto               |
| 15. KWIATKOWSKI Giorgio    | 31. VITTORI BOCHICCHIO Giuliano |
| 16. MALASPINA Ricciarda    |                                 |

sono assenti i Sig. Cateni, Ceccarelli, Chiari, Pelagani, Pesci, Ralli, Tiezzi Gilberto, Valentini, Vasai e Vittori-Bochicchio.

Della Giunta Provinciale è assente l'Assessore Bianchini.

Relatore:	Assessore Romeo SEGONI
Settore	Ambiente/Serv. Dif.Suolo, Risorse Idr. e Nat.
Riscontro di bilancio:	no
Immediatamente eseguibile:	si
Allegati:	no
Invio a CO.RE.CO.	si
Uffici interessati:	- Difesa S., Risorse Idriche e Naturali

Delib. della C.P. n. 112 del 10.07.1996

pag. 2

VISTA la L.R. n. 49 dell'11.04.1995 "Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale", all'art. 15, 1° e 2° comma stabilisce che

1. le Province esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della l. 8.06.1990 n. 142;
2. entro i termini previsti dal Programma e sulla base dell'individuazione di massima ivi contenuta, nel rispetto del P.T.C. di cui alla L.R. 16.01.1995 n. 5, le Province, sentiti gli enti locali interessati, con proprio atto provvedono a
  - a) determinare i confini delle riserve naturali e delle aree contigue;
  - b) istituire la riserva naturale indicandone le modalità di gestione e di finanziamento;

VISTO il Primo Programma regionale delle Aree [Naturali] Protette approvato con Delib. del Consiglio Regionale n. 133 del 1° marzo 1995, che ha dato un anno di tempo per provvedere Provincia di Arezzo la istituzione delle Riserve Naturali in oggetto e ha dettato una serie di indirizzi e criteri per l'attuazione del Programma stesso;

RICHIAMATA la Delibera del Consiglio Prov.le n. 71 del 2.05.96 "L.R. 11.04.95 n. 49 - art. 15 - Approvazione dei documenti per l'istituzione delle Riserve Naturali del "Sasso di Simone", della "Valle dell'Inferno e Bandella" e di "Ponte a Buriano e Penna" " con cui, tra le altre determinazioni, si è stabilito

- a) di approvare i documenti relativi alla istituzione delle Riserve Naturali, i relativi elaborati cartografici e un documento contenente una serie di modifiche al testo predisposto dall'Ufficio a seguito dell'esame della Commissione Consiliare competente;
- b) di concedere per l'espressione del parere di cui all'art. 15, 2° c. della L.R. 49/95, 30 gg. di tempo dalla ricezione della Delibera e dei documenti allegati, in considerazione della avvenuta partecipazione degli stessi enti alla elaborazione dei documenti sui quali viene richiesto il parere e che gli EE.LL. interessati era già stati consultati in relazione alla proposta originaria della Provincia approvata con la citata Delib. C.P. n. 21/95;

PRESO ATTO che

- a) la documentazione approvata con la citata Delibera C.P. n. 71/96 è stata trasmessa a tutti gli EE.LL. interessati con lettera raccomandata con AR in data 13.05.96 ed è stata ricevuta da tutti gli Enti destinatari lo stesso giorno, in data 14.05.96;
- b) gli EE.L. interessati alla espressione del parere sono: i Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina interessato a due riserve naturali, Montevarchi, Pergine V.no, Terranuova B.ni, Sestino e la Comunità Montana della Valtiberina Toscana;
- c) non essendo pervenuto alcun parere oltre i 30 gg. stabiliti, con successiva nota, inviata ai medesimi EE.LL. con lettera raccomandata in data 25.06.95, si è provveduto a sollecitare l'espressione del parere richiesto e a far presente la volontà di questa Amministrazione di esaminare il provvedimento definitivo di istituzione delle riserve naturali nella seduta del Consiglio Prov.le del 10.07.96;
- d) al fine di sollecitare la trasmissione dei pareri, è stato convocato un incontro di tutti gli EE.LL. interessati per il giorno 8.07.96 alle 9:30 presso la sede dell'Assessorato alle Politiche del Territorio;



Delib. della C.P. n. 112 del 10.07.1996

pag. 3

CONSIDERATO che i pareri espressi formalmente pervenuti entro l'8.06.96 sono i seguenti:

1. **Comune di Sestino:** nota a firma del Sindaco in data 1.06.96, che non esprime parere, ma formula richieste in relazione alle finalità della riserva naturale e alla composizione dell'organismo di gestione;
2. **Comunità Montana della Valtiberina Toscana:** Delib. del Consiglio n. \_\_\_\_ del 6.7.96 - parere FAVOREVOLE;
3. **Comune di Civitella in Val di Chiana:** Delibera C.C. n. 96 del 29.05.96 - parere FAVOREVOLE;
4. **Comune di Terranuova B.ni:** Delib. C.C. n. 66 del 14.06.96 - parere FAVOREVOLE con richiesta di variazione relativa alla normativa da applicare nell'area contigua;
5. **Comune di Pergine V.no:** Delib. C.C. n. 34 del 29.06.96 - parere FAVOREVOLE con richiesta di modifica della perimetrazione dell'area contigua;
6. **Comune di Laterina:** al momento ha preso in esame la sola R.N. della Valle dell'Inferno/Bandella con Delib. C.C. n. 35 del 6.07.96 - parere FAVOREVOLE - con richiesta di variazione relativa alla normativa da applicare nell'area contigua;
7. **Comune di Arezzo:** (pervenuto il 9.7.96): Decisione della Giunta Comunale con cui viene dato inizio alle consultazioni per sottoporre la pratica al Consiglio, RITENENDO di ADERIRE;
8. **Comune di Montevarchi:** (pervenuto il 9.7.96): Delib. C.C. n. 52 del 13.06.96 - parere FAVOREVOLE;

CONSIDERATO che l'U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali ha prodotto una relazione di esame dei pareri pervenuti entro l'8.07.96 (Allegato n. 1) e conseguentemente una nota contenente le proposte di modifica e integrazione dei documenti per l'istituzione delle Riserve Naturali a suo tempo approvati (Allegato n. 2);

RICORDATO che il *Primo Programma regionale delle Aree [Naturali] Protette* approvato con Delib. del Consiglio Regionale n. 133 del 1° marzo 1995, ai punti 4.1. e 5. evidenziava "l'opportunità di coordinamento delle azioni gestionali attraverso rapporti formalmente definiti" con l'ENEL, per le Riserve Naturali della Valle dell'Inferno e Bandella e di Ponte a Buriano e Penna, e con l'Amm.ne Militare e la Regione Marche per la Riserva Naturale del Sasso di Simone;

PRESO ATTO che, con riferimento al rapporto dell'Amministrazione Militare competente per il Poligono permanente di Carpegna, che insiste per una parte nel territorio destinato alla Riserva Naturale del Sasso di Simone,

- a) facendo seguito ad una riunione preparatoria in data 24.01.96, con nota in data 14.05.96 si è provveduto a trasmettere la documentazione approvata con la citata Delibera C.P. n. 71/96, chiedendo di definire un'intesa, almeno sulle questioni di carattere generale, entro la fine di giugno '96;
- b) l'Amministrazione Militare ha risposto in data 17.06.96, facendo presente la necessità di disporre di un tempo maggiore (ulteriori 90 gg.);
- c) con nota in data 5.07.96 l'Assessorato alle Politiche del Territorio ha fatto presente la necessità di arrivare rapidamente alla istituzione della Riserva per rispettare i termini del programma regionale e accedere alle assegnazioni finanziarie della Regione per la gestione, precisando tuttavia che la definizione delle questioni relative alla gestione dell'area del Poligono potranno essere definite in sede di stesura del



Delib. della C.P. n. 112 del 10.07.1996

pag. 4

Regolamento e del Piano pluriennale, che dovranno essere adottati dalla Provincia ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 49/95, entro sei mesi dalla istituzione;

PRESO ATTO che, con riferimento al rapporto con la Regione Marche, impegnata nella istituzione di un'area protetta nei territori contermini alla R.N. del Sasso di Simone, si è proceduto intanto alla verifica del raccordo dei confini, come illustrato nel documento allegato, sulla base della recente Delibera del Consiglio Regionale delle Marche n. 58 del 30.4.96, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della perimetrazione provvisoria del "Parco Naturale del Sasso di Simone e Simoncello", dovendo rinviare le altre verifiche concernenti l'azione amministrativa alla fase di elaborazione dei citati Regolamento e Piano di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 49/95;

PRESO ATTO che, con riferimento al rapporto con l'ENEL, concessionario dell'uso dell'acque dell'invaso artificiale di Penna e di Levane e titolare dei terreni contermini lo specchio d'acqua, che interessano rispettivamente la Riserva Naturale di Ponte a Buriano e Penna e la Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e Bandella,

- a) non è stato possibile definire ancora un'intesa, nonostante l'Assessorato alle Politiche del Territorio abbia fatto, a seguito di una serie di incontri e iniziative comuni, una specifica richiesta in questo senso con nota in data 11.10.95, successivamente precisata, per quanto riguarda la progettazione di alcuni interventi di miglioramento ambientale, con una nota in data 12.06.96;
- b) anche in questo caso è possibile rinviare la definizione delle questioni relative alla gestione delle aree di competenza ENEL e le eventuali collaborazioni per l'esecuzione di interventi di miglioramento ambientale, al momento della stesura del Regolamento e del Piano pluriennale;

RICHIAMATO il Piano Area Protetta n. 0/Arno, approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 226 del 7.03.95, che determina per gran parte dei territori ricadenti nelle riserve naturali ubicate sull'Arno (Valle dell'Inferno-Bandella e Ponte a Buriano-Penna) e per le rispettive aree contigue, una disciplina articolata per zone;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione Consiliare riunitasi in data 8.06.96;

Dato atto che la Commissione Consiliare ha proposto quanto segue: "La Commissione propone al Consiglio l'integrazione della proposta con l'inserimento di quanto segue relativamente alle Aree Contigue:

- "Sasso di Simone": rinviare l'istituzione dell'Area Contigua all'approvazione del Regolamento e del Piano di Gestione;
- "Valle dell'Inferno e Bandella": per l'area contigua del Comune di Terranuova B.ni, di differenziare la normativa del prelievo venatorio tra territori prossimi alla riserva e territori esterni alla S.P. dell'Ascione, a condizione che il Comune interessato faccia pervenire, antecedentemente alla riunione del Consiglio Provinciale, un assenso formale. Diversamente il perimetro dell'area contigua verrà ridotto sulla base dell'ipotesi formulata dall'Ufficio e contenuta nell'Allegato n. 2 alla Delib. C.P. n. 71 del 2.05.96.

Per l'area contigua ricadente nel Comune di Laterina, la Commissione, vista la necessità di chiedere un chiarimento sulle condizioni espresse





Delib. della C.P. n. 112 del 10.07.1996

pag. 5

nella Delibera Comunale, propone un rinvio dell'istituzione dell'area contigua alla fase di approvazione del Regolamento, non oltre l'approvazione del Regolamento stesso e del Piano di gestione.

Relativamente al Comune di Pergine V.no, la Commissione accetta le proposte dell'Ufficio di aggiustamento dei confini dell'abitato di Montalto, mentre non accetta l'altra variazione proposta dal Comune di Pergine."

DATO ATTO che dopo la riunione della Commissione Consiliare dell'8.07.96, il Comune di Terranuova B.ni, ha trasmesso la nota del Sindaco in data 9.07.96 con la quale ha chiarito il significato e i termini del proprio parere e ha accolto la proposta di differenziare la normativa del prelievo venatorio nell'area contigua ricadente nel territorio comunale;

DATO ATTO che per effetto delle modifiche così introdotte, compresa la correzione di alcuni errori materiali, la cartografia della Riserva Naturale della Valle dell'Inferno-Bandella relativa alla delibera del C.P. n. 71 del 2.05.1996, è sostituita con quella riprodotta nel rispettivo documento allegato;

CONSIDERATO infine che è opportuno deliberare tempestivamente per consentire il rispetto dei termini previsti dal programma regionale e accedere quindi già per l'anno 1996 ai contributi per la gestione per le aree naturali protette, previsti dalle disposizioni regionali;

VISTO l'art. 3, comma 4, lett. c, della l. 6.12.91, n. 394, che prevede la l'"approvazione dell'elenco ufficiale delle aree protette" e che con successive deliberazioni il Comitato per le aree naturali protette di cui all'art. 3, 1°c., della l. 394/91 ha determinato le modalità per la redazione e l'approvazione dell'elenco ufficiale e le modalità per richiedere l'iscrizione;

CONSIDERATO che il presente atto non comporta impegni di spesa, rinviando le determinazioni finanziarie a successivi atti, anche per tener conto della assegnazione della Regione quale contributo alla gestione delle istituende Riserve, che sarà resa nota sulla base e successivamente alla trasmissione del presente atto;

VISTO il parere del responsabile degli uffici proponenti in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 53 della legge 8.06.90 n.142;

VISTO il parere favorevole del Segretario Generale F.F., in ordine alla legittimità della deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della citata legge n. 142/90;

SENTITA la relazione dell' Ass.re Romeo Segoni: "OMISSIS";

DATO ATTO che nel caso della relazione sono entrati in aula i consiglieri Tarchi, Attala, Amerighi, Petrai e Giunti;

SENTITI gli interventi dei consiglieri Kwiatkowski (Presidente della Commissione Consiliare "Ambiente, urbanistica, Caccia e Pesca"), Petri, Dindalini, Malaspina, Baroni, Neri, Tarchi (Presidente della Provincia), Ricci, Amerighi e dell'Assessore Segoni, " II° OMISSIS";

CONSIDERATO che prima di tutto occorre decidere sulla richiesta di sospensione della decisione sull'Area Contigua della Riserva Naturale della



Delib. della C.P. n. 112 del 10.07.1996

pag. 6

Valle dell'Inferno e Bandella ricadente nel territorio del Comune di Laterina, dopodichè si procederà a successive, distinte votazioni per l'istituzione di ogni singola Riserva;

## IL CONSIGLIO PROVINCIALE

con voti favorevoli n. 15, voti contrari n. 5 (Tarchi, Agostini, Amerighi, Malaspina e Santicioli) e n. 1 astenuto (Del Furia) su n. 21 Consiglieri presenti

### DELIBERA

di sospendere la decisione sull'istituzione dell'area contigua ricadente nel territorio del Comune di Laterina e relativa alla Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e Bandella, precisando che la decisione stessa è rinviata al prossimo Consiglio Prov.le.

Con voti favorevoli n. 14, e n. 7 astenuti (Baroni, Carmignani, Marri, Nocentini, Petri, Ricci e Massimiliano Tiezzi) su n. 21 Consiglieri presenti

### DELIBERA

di istituire la Riserva Naturale del "Sasso di Simone", con la perimetrazione, le finalità, gli indirizzi per il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale, le modalità di gestione e di finanziamento indicati nell'Allegato n. 3 alla presente deliberazione, comprensivo delle modifiche al testo originario, approvato con Delib. C.P. n. 71/96, illustrate nella nota di cui all'Allegato n. 2 e delle ulteriori modifiche proposte dalla Commissione Consiliare e relative al rinvio della istituzione dell'area contigua all'approvazione del Regolamento e del Piano.

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 3 (A.N.) e n. 4 astenuti (Carmignani, Nocentini, Ricci e Massimiliano Tiezzi) su n. 21 Consiglieri presenti

### DELIBERA

di istituire la Riserva Naturale della "Valle dell'Inferno e Bandella", con la perimetrazione, le finalità, gli indirizzi per il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale, le modalità di gestione e di finanziamento indicati nell'Allegato n. 4 alla presente deliberazione, comprensivo delle modifiche al testo originario, approvato con Delib. C.P. n. 71/96, illustrate nella nota di cui all'Allegato n. 2 e delle ulteriori modifiche proposte dalla Commissione Consiliare per l'Area Contigua e relative alla differenziazione della normativa del prelievo venatorio da applicare nel territorio ricadente nel Comune di Terranuova B.ni, alla rettifica dei confini dell'abitato di Montalto in Comune di Pergine V.no,



Delib. della C.P. n. 112 del 10.07.1996

pag. 7

oltrechè della decisione di sospendere la creazione dell'A.C. nel territorio del Comune di Laterina;

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 3 (A.N.) e n. 4 astenuti (Carmignani, Nocentini, Ricci e Massimiliano Tiezzi) su n. 21 Consiglieri presenti

## DELIBERA

di istituire la Riserva Naturale della "Ponte a Buriano e Penna", con la perimetrazione, le finalità, gli indirizzi per il Regolamento ed il Piano pluriennale economico-sociale, le modalità di gestione e di finanziamento indicati nell'Allegato n. 5 alla presente deliberazione, comprensivo delle modifiche al testo originario, approvato con Delib. C.P. n. 71/96, illustrate nella nota di cui all'Allegato n. 2;

Con voti favorevoli n. 14, voti contrari n. 3 (A.N.) e n. 4 astenuti (Carmignani, Nocentini, Ricci e Massimiliano Tiezzi) su n. 21 Consiglieri presenti

## DELIBERA

1. di rinviare, per le ragioni indicate in premessa, alla approvazione del Regolamento e del Piano pluriennale economico-sociale, che dovranno essere adottati dalla Provincia ai sensi degli artt. 16 e 17 della L.R. 49/95 entro sei mesi dalla istituzione, la definizione delle intese per la gestione con l'ENEL, per le Riserve Naturali di Ponte a Buriano e Penna e della Valle dell'Inferno e Bandella, e con l'Amministrazione Militare e la Regione Marche, per la Riserva Naturale del Sasso di Simone;
2. di confermare che il territorio compreso nelle Aree Contigue delle Riserva Naturali della "Valle dell'Inferno e Bandella" e di "Ponte a Buriano e Penna" e ricadente nelle zone "C" e "D" del Piano Area Protetta n. 0/Arno, approvato in via definitiva con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 226 del 7.03.95, deve essere riclassificato come zona "B" dello stesso Piano, e pertanto di avanzare apposita richiesta rivolta alla Regione Toscana;
3. di dare atto altresì che il tratto interessato dalla Azienda Faunistico-Venatoria "Setteponti" dell'Area Contigua della Riserva Naturale di Ponte a Buriano e Penna è gravato, fino al 31.12.2000, dalle normative vigenti per questo tipo di istituti con alcune integrazioni per tenere conto della vicinanza alle aree più sensibili della riserva naturale e del fatto che ricomprende ambienti ricchi di avifauna di interesse naturalistico, secondo quanto indicato in uno specifico punto del documento istitutivo;
4. di istituire la Comunità della Riserva Naturale per ciascuna delle aree protette di cui al presente atto, secondo la composizione e le funzioni indicate al Capitolo "Modalità di gestione" dei documenti di cui agli allegati n. 3, n. 4 e n. 5, dando mandato alla Giunta di provvedere alla sua costituzione entro 30 gg. dalla esecutività del presente atto,

tenendo presente che i Comuni interessati, già rappresentati dal Sindaco o suo delegato, dovranno provvedere alla designazione dei rappresentanti della comunità locale, e le associazioni ambientaliste e le categorie economiche alla designazione dei propri rappresentanti;

5. **di istituire** altresì il Comitato tecnico-scientifico per tutte le Riserve Naturali così istituite, secondo la composizione e le funzioni indicate al Capitolo "Modalità di gestione" dei documenti di cui agli allegati n. 4, n. 5 e n. 6, dando mandato alla Giunta di provvedere alla sua costituzione entro 60 gg. dalla esecutività del presente atto;
6. **di richiedere** l'iscrizione all'"elenco ufficiale delle aree protette" di cui alla legge n. 394/91;
7. **di trasmettere** il presente atto alla Regione Toscana per i successivi adempimenti di competenza;
8. **di stabilire** che il presente atto sia inviato agli enti locali interessati (Comuni di Arezzo, Civitella in Val di Chiana, Laterina, Montevarchi, Pergine V.no, Terranuova B.ni, Sestino, Comunità Montana della Valtiberina Toscana) per opportuna conoscenza e per la pubblicazione nei rispettivi albi pretori per un periodo di 30 gg., al fine di assicurare la massima pubblicizzazione;
9. **di stabilire** che il presente atto sia trasmesso all'ENEL, all'Amministrazione Militare e alla Regione Marche, competenti rispettivamente per gli invasi di Penna e Levane, per il Poligono Permanente di Carpegna e della istituzione del Parco Naturale del Sasso di Simone e Simoncello ricadente nel versante marchigiano, e agli altri Enti interessati alla gestione delle aree in cui ricadono le riserve naturali in oggetto;
10. **di dare atto** che la presente deliberazione non comporta impegni di spesa.

Stante l'urgenza, con successiva votazione unanime dei n. 21 Consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 47 della legge 8.6.90 n. 142.





**ESAME DEI PARERI DEGLI EE.LL. SUI DOCUMENTI PER LA  
ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI  
APPROVATI CON DELIBERA C.P. N. 71 DEL 2.05.96  
PERVENUTI E/O ILLUSTRATI NELLA RIUNIONE DELL' 8.07.96  
C/O L'ASSESSORATO POLITICHE DEL TERRITORIO**

**1. Riserva Naturale del Sasso di Simone**

- Comune di Sestino: non è pervenuto un parere espresso dal Consiglio Comunale, ma è stata trasmessa una nota firma del Sindaco in data 1.06.96, con richieste di
  1. integrazione del documento istitutivo, con l'inserimento tra le finalità della riserva della "salvaguardia e sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali...";
  2. modifica del documento istitutivo, con previsione di aumento del numero dei rappresentanti della Comunità di Sestino nell'organismo di gestione.

Nessun parere è invece pervenuto sulla creazione di un'area contigua finalizzata al recupero delle aree delle frazioni di Poggio Mazzolo, Case Barboni, Petrella M. e Martigliano, come richiesto con nota dell'11.05.96.

*Osservazioni (fatte presenti con nota inviata con Raccomandata AR in data 12.06.96, sollecitando l'espressione del parere da parte del Consiglio):*

1. *Riguardo al primo punto, il riferimento alle attività agro-silvo-pastorali era stato fatto in modo più appropriato nel Capitolo 6 "Indirizzi per il Piano economico-sociale" in quanto le finalità, illustrate al Cap. 4, sono enunciate con formule di carattere generale e coerenti con i compiti istitutivi che la legge principalmente assegna ad una riserva naturale. E' nel Piano infatti che si indica tra gli obiettivi fondamentali quello della "Valorizzazione e riqualificazione delle attività agro-silvo-pastorali" e, in particolare, "la valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche tipiche, mediante la promozione e la qualificazione dei prodotti .....", che coincide sostanzialmente con quanto richiesto, facendo presente che comunque la riserva non può sostituirsi, nel suo territorio, ai compiti di programmazione e promozione in materia di agricoltura e foreste, che continuano a far capo alla Regione e agli Enti Delegati (Comunità Montana e Provincia), e che quindi al riguardo assolverà prevalentemente una funzione di stimolo degli Enti competenti. Tuttavia è possibile inserire, nel capitolo relativo alle finalità, una specificazione, sempre a carattere generale, così formulata: "Tutela e valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche tradizionali e tipiche della zona, che hanno contribuito e possono ancora contribuire alla caratterizzazione del paesaggio e alla presenza attiva dell'uomo".*
2. *Riguardo al secondo punto, non sembra opportuno un ulteriore sbilanciamento da parte della comunità locale che nella ns. proposta era già rappresentata in modo qualificato da n. 4 rappresentanti: il Sindaco, un rappresentante dei residenti e proprietario di beni ricompresi nella Riserva, n. 2 rappresentanti delle categorie economiche. Per gli altri Enti o Istituzioni, va tenuto presente che la Provincia, per quanto quanto rappresentata da due figure, esprime*

*una unica volontà (il ruolo dell'Ufficio è infatti di supporto tecnico alle sedute e non politico), e che i Militari, se accetteranno di aderire alla Comunità della Riserva, entreranno nel merito esclusivamente delle questioni attinenti il Demanio ed in particolare le implicazioni per l'attività addestrativa: quindi, in pratica, nella proposta della Provincia la comunità di Sestino è già rappresentata in maggioranza, senza considerare che la Comunità Montana della Valtiberina Toscana assolve ad un compito di tutela degli interessi locali, sebbene in una visione più ampia; funzione che d'altronde dovrà svolgere anche la Provincia. E' possibile semmai precisare che i rappresentanti delle categorie economiche debbano essere residenti nel Comune di Sestino.*

- Comunità Montana della Valtiberina Toscana: parere FAVOREVOLE espresso dal Consiglio della C.M. a maggioranza, con 21 voti favorevoli, n. 2 astenuti e n. 3 contrari, dei n. 26 consiglieri presenti alla votazione (Delibera del 6.7.96, non ancora esecutiva).

Il Presidente ha illustrato il provvedimento partecipando all'incontro dell'8.06.96, chiarendo che il parere della Comunità Montana non surroga quello del Comune; che nella discussione in Consiglio è emersa la raccomandazione a recepire le istanze della popolazione concernenti agricoltura e zootecnia, per quanto secondo lo stesso Presidente non si ravvisino nel documento istitutivo particolari vincoli e limitazioni a queste attività; ha fatto inoltre presente l'utilità della creazione di un'area contigua, per quanto tale decisione fosse rimessa al parere del Comune di Sestino.

#### *Osservazioni:*

*Il documento approvato con Delib. C.P. 71/96 ha cercato di rispondere alle preoccupazioni del mondo agricolo, assicurando la possibilità di proseguire le attività agro-silvo-pastorali, evidenziando le possibilità di valorizzazioni di tali produzioni derivanti dalla presenza dell'area protetta e chiarendo che uno degli obiettivi del piano economico-sociale è proprio "la valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche tipiche, mediante la promozione e la qualificazione dei prodotti .....*

## **2. Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e Bandella**

- Comune di Terranuova B.ni: parere FAVOREVOLE espresso dal Consiglio Comunale a maggioranza, con n. 14 voti favorevoli, n. 7 contrari, dei n. 21 consiglieri presenti alla votazione (Delibera C.C. n. 66 del 14.06.96, "in attesa di inoppugnabilità"), con richiesta di variazione della normativa da applicare nell'area contigua per quanto attiene agli aspetti venatori: "di esprimere parere favorevole alla perimetrazione dell'area contigua ....., ma considerata la notevole estensione del territorio comunale interessato dalla perimetrazione dell'area contigua, perimetrazione ritenuta idonea ai fini della salvaguardia delle acque, tutela ambientale, si chiede che per quanto attiene all'attività venatoria sia applicata la stessa normativa prevista dalla legge regionale dalla A.T.C. di appartenenza".

*Osservazioni:*

*Rispetto al prelievo venatorio, la notevole estensione è semmai il presupposto per una differenziazione della normativa all'interno dell'area contigua, tra territori prossimi al confine della riserva (entro la strada provinciale dell'Ascione) e territori esterni, per i quali l'esigenza di regolamentare il prelievo venatorio al momento, per le conoscenze attuali, non pare indispensabile. Inoltre tale richiesta appare in contraddizione con la necessità avanzata a suo tempo dallo stesso Comune e ribadita nel parere attuale, di creazione di un'area contigua, essendo proprio la tutela faunistica uno degli scopi principali per cui essa viene creata.*

*A questo punto vengono formulate due ipotesi fatte presente all'Assessore Tognaccini che ha partecipato alla riunione dell'8.07.96:*

- a) differenziazione della regolamentazione del prelievo venatorio tra aree prossime alla Riserva Naturale e quelle esterne alla Strada Prov.le dell'Ascione al fine di tenere conto della loro diversa importanza faunistica rispetto alla Riserva stessa, applicando, per le prime, i criteri indicati nel documento al Cap. 3 "Area Contigua", paragr. "Ipotesi relativa agli indirizzi per l'attività venatoria" e, per le seconde, ovvero quelle esterne, gli indirizzi praticati nel resto della A.T.C.; si conferma che i criteri di regolamentazione applicati per la sottozona prossima alla Riserva dell'Area Contigua del Comune di Terranuova vengono applicati anche nelle aree contigue degli altri comuni;*
  - b) riduzione del perimetro dell'area contigua nei limiti di quanto proposto originariamente dall'U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali della Provincia, e descritti al paragrafo "Criteri e ipotesi di perimetrazione" sempre del Cap. 3.*
- Comune di Pergine V.no: parere FAVOREVOLE espresso dal Consiglio Comunale a maggioranza, con 11 voti favorevoli, n. 4 astenuti, dei n. 15 consiglieri presenti alla votazione (Delibera C.C. n. 34 del 29.06.96, trasmessa al Co.Re.Co.), con richiesta di variazione della perimetrazione dell'area Contigua in Località Montalto come da planimetria allegata all'atto, e facendo "suggerimento" all'Amm.ne Prov.le "che l'attività venatoria nell'area contigua sia regolamentata dal Comitato di gestione dell'A.T.C".

*Osservazioni:*

- 1) rispetto al primo punto, l'atto non riporta le motivazioni della variazione del perimetro dell'area contigua: tuttavia mentre per l'area a ridosso di Montalto, esse sono da ricercare (come evidenziato dal funzionario del Comune che ha partecipato all'incontro dell'8.07.96) nella volontà di escludere le nuove aree di espansione del Piano Urbanistico, per quelle a ridosso dell'autostrada queste ragioni non sono chiare e portano ad un abbandono non giustificato del confine già ben individuato dalla barriera rappresentata dall'autostrada;*
- 2) rispetto al secondo punto, non è possibile delegare all'A.T.C. la regolamentazione del prelievo, poichè questa competenza è attribuita alla Provincia dall' art. 25, c. 1°, della L.R. n. 49/95 e dall'art. 23, c. 2°, della L.R. 3/94; è tuttavia possibile una concertazione con l'A.T.C., cui l'art. 23, c. 3°, della L.R. 3/94 affida la "gestione dei piani e programmi di prelievo" dell'Area Contigua.*

*In conclusione si propone di accogliere solo la prima richiesta di modifica del confine, salvo verifica delle aree effettivamente interessate ad espansione urbana.*

- Comune di Laterina: parere FAVOREVOLE espresso dal Consiglio Comunale a maggioranza, con n. 9 voti favorevoli, n. 5 contrari, dei n. 14 consiglieri presenti alla votazione (Delibera C.C.



n. 35 del 6.07.96): il parere favorevole per l'area contigua è però subordinato all'accoglimento della Amm.ne Prov.le delle seguenti condizioni:

1. ".....considerata la notevole estensione del territorio comunale interessato dalla perimetrazione dell'area contigua, perimetrazione ritenuta idonea ai fini della salvaguardia delle acque, tutela ambientale, si chiede che per quanto attiene all'attività venatoria sia applicata la stessa normativa prevista dalla legge regionale dalla A.T.C. di appartenenza";
2. "per quanto riguarda l'attività di cava all'interno dell'area contigua si chiede che la medesima attività di cava, risorsa essenziale del Comune di Laterina, sia resa possibile in futuro a seguito di eventuali modifiche dell'attuale Piano regionale delle attività estrattive che il Comune di Laterina potrà richiedere".

Viene infine richiesto che l'Amm.ne Prov.le accolga le proposte formulate a suo tempo dal Comune con Delib. C.C. n. 17 del 21.01.95 e che concernevano la realizzazione di una serie di interventi di difesa idraulica nel territorio del Comune di Laterina.

*Osservazioni (fatte presenti al momento dell'incontro dell'8.07.96):*

1. *Riguardo l'area contigua, il parere espresso in senso favorevole, diviene di fatto, per le condizioni richieste, negativo, in quanto:*
  - *per gli aspetti della regolamentazione del prelievo venatorio, intanto va precisato che l'area proposta e inizialmente concordata con il Comune non è così estesa, essendo pari ad ha 313; inoltre verrebbe a cadere uno dei motivi che ne ha giustificato la proposta, ovvero la tutela faunistica;*
  - *per una ulteriore possibilità di richiedere in futuro un'aumento della possibilità estrattiva oltre le previsioni dell'attuale piano, sembra difficile al momento, oltretutto in fase di redazione del P.T.C., assumere tale impegno, essendo l'area in questione già interessata a notevole attività di estrazione e per la quale semmai vi è la necessità e l'urgenza di un efficace ripristino delle cave esaurite; tale richiesta contraddice anche in questo caso uno dei motivi che ha giustificato la perimetrazione dell'area contigua, peraltro riconosciuto dal Comune nella suo parere, dovuto proprio all'elevato interesse ambientale della zona e alla qualità delle acque dell'Agna.*
2. *Riguardo alla richiesta più generale di interventi di difesa idraulica, si fa presente che non vi è relazione con le funzioni e le competenze attribuite dalla legislazione alle riserve naturali, che non possono occuparsi di questa materia: pertanto tale richiesta sembra impropria.*

*Per queste ragioni, non lasciando le condizioni richieste alcuno spazio, è difficile ipotizzare soluzioni alternative o di compromesso: sembra invece opportuna una richiesta di chiarimenti, fatta presente ai rappresentanti del Comune già nell'incontro dell'8.07.96.*

- Comune di Montevarchi: nessun parere pervenuto.

### 3. Riserva Naturale di Ponte a Buriano e Penna

- Comune di Civitella in Val di Chiana: parere FAVOREVOLE espresso dal Consiglio Comunale a maggioranza, con n. 11 voti favorevoli, n. 1 astenuto e n. 1 contrari, dei n. 13 consiglieri presenti alla votazione (Delibera C.C. n. 96 del 29.05.96);
- Comune di Laterina: nessun parere pervenuto: il rappresentante del Comune intervenuto all'incontro dell'8.07.96, rilevano che per questa Riserva Naturale, non sono emersi almeno in

fase istruttoria particolari problemi: il parere è stato posto all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 10.07.96;

- Comune di Arezzo: nessun parere pervenuto; il parere risulta essere posto all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 10.07.96.

Arezzo, li 8.07.96

Il Responsabile della u.o. Prot. Natura, Parchi e Riserve Naturali

Dott. Agr. Mauro Frosini

*Mauro Frosini*

VISTO: Il Dirigente del Servizio Difesa del Suolo

Dott. Amedeo Bigazzi



**PROPOSTE DI MODIFICA E INTEGRAZIONE AI DOCUMENTI  
PER L'ISTITUZIONE DELLE RISERVE NATURALI  
APPROVATI CON DELIBERA C.P. N. 71 DEL 2.05.96**

**Parte I<sup>^</sup>**

**"Istituzione della Riserva Naturale del Sasso di Simone"**

**Cap. 2 "Perimetrazione" - Par. "Criteri generali per la perimetrazione"**

L'inizio del capoverso "Riguardo al punto "a", l'esclusione dei nuclei abitati potrebbe essere recuperata con la creazione di un'area contigua ...." è così sostituito:

"Riguardo al punto "a", l'esclusione dei nuclei abitati potrà essere recuperata ....".

**Cap. 2 "Perimetrazione" - Par. "Descrizione"**

Al punto 2, la dicitura "incluso nel perimetro dell'istituendo parco regionale" è sostituita con la seguente:

"incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco Naturale del Sasso di Simone Simoncello approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 58 del 30.04.96"

Il capoverso successivo in grassetto "L'inserimento di tale appendice ..", viene eliminato.

**Cap. 4 - Finalità della Riserva**

Successivamente alla lett. b), viene aggiunto il seguente punto:

"Tutela e valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche tradizionali e tipiche della zona, che hanno contribuito e possono ancora contribuire alla caratterizzazione del paesaggio e alla presenza attiva dell'uomo"

**Cap. 7 "Modalità di gestione" - Par. "Organismi di gestione: competenze e composizione degli organi"**

Alla lett. a) relativa alle funzioni e composizione della Comunità della Riserva, e più precisamente al punto relativo ai rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori, la dizione

"preferibilmente residenti nel Comune di Sestino" è così sostituita: "residenti nel Comune di Sestino".

**Parte II<sup>^</sup>**

**"Istituzione della Riserva Naturale della Valle dell'Inferno e Bandella"**

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Ipotesi relativa agli indirizzi per la tutela ambientale"**

Il titolo del paragrafo è così modificato "Indirizzi per la tutela ambientale".

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Ipotesi relativa agli indirizzi per l'attività venatoria"**

Il titolo del paragrafo è così modificato "Attività venatoria".

**Cap. 3. "Area Contigua" - Sottoparagrafo "Ipotesi di indirizzi per la disciplina"**

Il titolo del sottoparagrafo è così modificato "Indirizzi per la disciplina del prelievo".

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Criteri e ipotesi di perimetrazione"**

Il titolo del paragrafo è così modificato "Criteri di perimetrazione".

Inoltre l'inizio del paragrafo è così modificato:

"I principali criteri tenuti presenti per la perimetrazione sono i seguenti: ..";  
più avanti:

"Minore importanza hanno assunto invece criteri di tipo ...."

La descrizione della perimetrazione è preceduta dal titolo del paragrafo "Descrizione della perimetrazione" e l'inizio è così sostituito:

"Applicando questi criteri, è stata individuata la seguente perimetrazione: ...":

Il punto n. 1 della descrizione viene così integrato:

"Il nucleo abitato di Montalto (Laterina scalo) viene escluso, comprendendo una fascia interessata alle nuove espansioni previste dallo strumento urbanistico, con alcune rettifiche rispetto alla proposta originaria per rendere più razionale il confine"

Viene eliminato il capoverso dell'ultima parte del paragrafo relativo alla richiesta di parere formale dei Comuni per la creazione dell'Area Contigua.

Viene inoltre eliminato il capoverso relativo alla proposta di creazione dell'area contigua costituita dalle aree dell'APA comprese tra la zona a valle della Riserva di Penna e il Ponte del Romito.

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Superficie dell'Area Contigua"**

Viene eliminata la specificazione "sulla base di quanto finora concordato".

### **Parte III<sup>^</sup>**

#### **"Istituzione della Riserva Naturale di Ponte a Buriano e Penna"**

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Ipotesi relativa agli indirizzi per la tutela ambientale"**

Il titolo del paragrafo è così modificato "Indirizzi per la tutela ambientale".

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Ipotesi relativa agli indirizzi per l'attività venatoria"**

Il titolo del paragrafo è così modificato "Attività venatoria".

**Cap. 3. "Area Contigua" - Sottoparagrafo "Ipotesi di indirizzi per la disciplina"**

Il titolo del sottoparagrafo è così modificato "Indirizzi per la disciplina del prelievo".



**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Criteri per la perimetrazione dell'area da destinare ad area contigua"**

Il titolo del paragrafo è così modificato "Criteri di perimetrazione".

Viene eliminato il capoverso dell'ultima parte del paragrafo relativo alla richiesta di parere formale dei Comuni per la creazione dell'Area Contigua.

Viene inoltre eliminato il capoverso relativo alla proposta di creazione dell'area contigua costituita dalle aree dell'APA comprese tra la zona a valle della Riserva di Penna e il Ponte del Romito.

**Cap. 3. "Area Contigua" - Par. "Superficie dell'Area Contigua"**

Viene eliminata la specificazione "sulla base di quanto finora concordato".



## **PROVINCIA DI AREZZO**

### **Assessorato alle Politiche del Territorio**

**Servizio Difesa del Suolo,  
Salvaguardia Risorse Idriche  
e Naturali**

**U.O. Protezione della Natura,  
Parchi e Riserve Naturali**

# **ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DEL “SASSO DI SIMONE”**

**Redazione:** Resp. u.o. Dott. Agr. Mauro Frosini  
**Collaborazione:** Dott. Sc. Nat. Enrico Gusmeroli - Dott. For. Pierfrancesco Pedone  
**Visto:** Dirigente del Servizio Dott. For. Amedeo Bigazzi

## **Sommario**

- 1. Quadro conoscitivo**
- 2. Perimetrazione**
- 3. Quadro normativo per la redazione del Regolamento e del Piano Economico-Sociale**
- 4. Finalità della Riserva**
- 5. Indirizzi per il Regolamento**
- 6. Indirizzi per il Piano Economico-Sociale**
- 7. Modalità di gestione**
- 8. Modalità di finanziamento**

### **Allegati cartografici:**

**Carta n. 1: Perimetrazione in scala 1:25.000**

**Carta n. 2: Perimetrazione in scala 1:10.000**

# 1. QUADRO CONOSCITIVO

## Bibliografia

- [1] Allegretti G. (a cura di), *La città del Sasso*, Filippo Pedrosi Editore-Tipolito La Pieve, Villa Verucchio, 1992.
- [2] AA.VV., *Il patrimonio vegetale delle Marche*, Reg. Marche, Ass. Urbanistica e all'Ambiente, 1981.
- [3] AA.VV. (Coordinatore prof. Canuti P.), *IV Seminario Deformazioni Gravitative profonde in Toscana*, 24 - 28/05/1993, Università degli Studi di Firenze, C.N.R., Soc. Geologica Italiana, Tip. Risma, Firenze, maggio 1993.
- [4] Blasi L., Datti S., Sacchetta L., *Interventi di tutela e miglioramento dei prati pascoli dell'area di Sasso Simone e Simoncello*. Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Ce.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989.
- [5] Cavini U., *Ipotesi di gestione integrata delle risorse ambientali e territoriali*. Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Ce.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989.
- [6] C.N.R., Ministero dei lavori pubblici, "Programma di Ricerca Territoriale sulle aree naturali da proteggere", in *Carta Dei Biotopi*, Vol. I, Poligr. di Stato, Roma, 1971.
- [7] Coppi E., *La fortificazione del Sasso Simone*, Editore Tipolito La Pieve, San Leo, 1993.
- [8] Covan Scipio, *Dove nasce il Tevere*, Maggioli Editore, Rimini, 1988.
- [9] Di Pietro G.F., Fanelli G., *La Valle Tiberina Toscana. Censimento dei beni culturali della Provincia di Arezzo*, Ed. Ente Provinciale per il Turismo, Arezzo, 197 .
- [10] Fanfani A., Groppali R., Pavan M., "La tutela naturalistica territoriale sotto il potere pubblico in Italia: situazioni e proposte", in *Collana Verde*, N. 44, Min. Agr. e Foreste, Roma, 1977.
- [11] Ferri G., *Elementi per una proposta di Parco per la zona di Sasso Simone e Simoncello*, Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Ce.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989.
- [12] Gradi A., Guidi G., Norcini S., *Tutela e valorizzazione dell'area dei sassi di Simone e Simoncello*, Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Ce.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989.



- [13] Pandolfi M., Rossi Pisa P., Ubaldi D., "Proposta per la costituzione della Riserva naturale di Sasso Simone e Simoncello", in *Atti del Simposio Nazionale sulla conservazione della natura*, 2-6/05/1973, Vol. II, Cacucci Editore, Bari, 1973.
- [14] Pandolfi M., Santolini R., Semeraro G., *Note sulla fauna del sasso di Simone e Simoncello*. Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Ce.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989.
- [15] Pavan M., "Riserve naturali italiane: situazione e proposte di tutela dei poteri pubblici", in *Collana Verde*, n. 31, Ministero agricoltura e foreste, Roma.
- [16] Renzi G., Rupi P.L. (a cura di), *Monterone centro storico montano*, Sestino, 1978.
- [17] Renzi G., *Il Sasso di Simone. Scritti di Naturalisti toscani del '700*, Nobili Ed., 1990.
- [18] Società Botanica Italiana (Gruppo Conservazione Natura), *Censimenti dei biotopi di rilevante interesse vegetazionale meritevoli di conservazione in Italia*, Tip. Succ. Savini Mercuri, Camerino, 1971.
- [19] Ubaldi D., *Ambienti vegetazionali e fruizione conservazionistica dell'area del sasso di Simone e Simoncello*, Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Ce.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989.
- [20] Ubaldi D., *Faggete e boschi montani di cerro nel Montefeltro* (Appennino romagnolo - marchiagiano), Notiz. Fitosociologico, (9), 1974.
- [21] Ubaldi D., "Querceti misti caducifogli nell'Appennino pesarese", in *Qad. dell'Ambiente della Provincia di Pesaro e Urbino*, N. 1, 1975.
- [22] Ubaldi D., Pisa G., *Osservazioni naturalistiche nei dintorni del Sasso di Simone e Simoncello. Natura e montagna*, 1971.

Indagini non pubblicate:

- [23a] Provincia di Arezzo, *Proposta di perimetrazione dell'aree protette L.R. 52/82: Relazione generale e schede* - Arezzo, 1985
- [23b] Regione Toscana, *Sistema Regionale Aree Protette: Aggiornamento schede* - Firenze, Luglio 1991

Indagini recenti non pubblicate

[24] Luisa Sogli, Andrea Polcri *Indagine sui caratteri paesistici del territorio del Sasso di Simone* Provincia di Arezzo, gennaio 1995;

[25] Fulvio Ducci, *Ipotesi di costituzione di un parco interregionale nell'area del Sasso di Simone, Simoncello e Monte Carpegna: aspetti forestali e selvicolturali* - Ist. Sperimentale per la Selvicoltura - Arezzo maggio 1995.

[26] Moretti Sandro, Tarchiani Ugo, *Proposta di intervento per il recupero a pascolo di due aree pilota soggette a dissesto idrogeologico in comune di Sestino (AR)* - Università degli Studi di Firenze - Giugno 1995

[27] Guido Tellini, *La fauna del Sasso di Simone* - Arezzo, febbraio 1996

## 2. PERIMETRAZIONE

### Riferimenti normativi

La L.R. 11.04.95 n. 49 - Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree protette di interesse locale - stabilisce che la determinazione dei confini deve avvenire **sulla base dell'individuazione di massima** contenuta nel Programma regionale e **nel rispetto del P.T.C.**

Il P.T.C. non è stato ancora approvato e quindi non può ancora dare indicazioni. Il Programma regionale è invece disponibile, in quanto approvato nella fase di prima attuazione della legge con la Delibera del Consiglio Regionale n. 133 del 1.03.95.

Esso accoglie in sostanza la proposta di massima formulata a suo tempo dalla Provincia, che ricalca il perimetro dell'Area Protetta n. 21 di cui alla Delibera Consiglio Regione Toscana n. 406 del 30.9.86 (L.R. 22.06.82, n. 52 art. 5 - Approvazione del sistema regionale delle aree protette), successivamente disciplinata con D.C.R.T. n. 296 del 19.07.88 (Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette L.R. 52/82 e successive modificazioni), modificata ed integrata con D.C.R.T. n. 130 del 6.03.90, avente una superficie pari ad ha 1.620.

E' opportuno comunque precisare che la perimetrazione a suo tempo avanzata dalla Provincia, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n. 21 del 7.02.95, e accolta dalla Regione, va intesa appunto come perimetrazione di massima. Anche in mancanza di questa precisazione, contenuta nella normativa, **alcune verifiche rispetto alla perimetrazione di riferimento della Area Protetta** (di seguito abbreviata in A.P.) **n. 21**, che risale in ultima analisi alle Delibere C.R.T. n. 406/86 e n. 296/88, **comunque si rendono necessarie, in quanto tale perimetrazione**

1. *è stata concepita soprattutto in funzione paesistica e non gestionale* (cioè tesa a individuare un ambito territoriale, rimandando ad una fase di approfondimento la valutazione di tutte le implicazioni legate a tutela, valorizzazione e gestione);
2. *è basata su una rappresentazione in una scala troppo piccola (1:25.000) dove i dettagli sfuggono e su un supporto cartografico ormai invecchiato* (carta I.G.M. parzialmente aggiornata nel 1978 limitatamente al territorio urbanizzato e alla viabilità principale) e quindi non aggiornato rispetto ai vari tipi di viabilità e di insediamento: la perimetrazione definitiva invece non può che essere rappresentata ad una scala almeno pari a 1:10.000 e tenendo conto delle modifiche intervenute sul territorio in esame.

### Criteri generali per la perimetrazione

Nell'impostare la perimetrazione in via definitiva è necessario innanzitutto evidenziare preliminarmente i criteri base che si intende seguire.

- a) Escludere i nuclei abitati posti al margine del perimetro dell'Area Protetta n. 21: in particolare si fa riferimento ai nuclei di Poggio Mazzolo, Case Barboni, Petrella Massana e Martigliano.
- b) Rispettare la continuità di taluni ambiti di particolare interesse naturalistico in senso lato, per i quali è opportuno prevedere un indirizzo gestionale omogeneo;

- c) Attestare i confini su limiti ben individuabili (strade, corsi d'acqua, limiti colturali, ecc.), al fine di garantire quanto più possibile una loro migliore gestibilità: operazioni di messa in opera della tabellazione, visibilità, vigilanza, censimenti ed eventuali prelievi faunistici, ecc.;

Riguardo al punto "a", l'esclusione dei nuclei abitati potrà essere recuperata con la creazione di un'area contigua al fine di mantenere, da un lato, un legame con la gestione della riserva (riguardo in particolare alla tutela dell'ambiente) e, dall'altro, una possibilità di accesso (anche se con minore grado di priorità) dei benefici finalizzati al risanamento ambientale, al recupero del patrimonio edilizio di interesse storico, ecc. L'esclusione dovrebbe essere limitata ai nuclei, senza necessità di dover ricomprendere nella esclusione eventuali superfici per le quali vi è una previsione di costruzioni rurali, in quanto anche nell'ambito del perimetro della riserva sussiste la possibilità di realizzare costruzioni, seppur limitata dalla normativa vigente ad un effettivo fabbisogno (da precisare nel Regolamento) e solo a condizione che non esistano volumi recuperabili (vedi capitolo relativo al "Quadro normativo" e a quello sugli "Indirizzi per il Regolamento").

Non avendo risposto il Comune di Sestino ad una specifica richiesta di parere per la creazione dell'area contigua, la decisione definitiva verrà presa al momento dell'adozione del Regolamento e del Piano di cui agli artt. 16 e 17 della L.R. 49/95.

Con riferimento al punto "b", ad una verifica effettuata sulla base dei riferimenti bibliografici e sulla base di indagini recenti, richiamate nel capitolo "Quadro conoscitivo", le aree di maggiore interesse risultano in gran parte incluse nel perimetro della A.P. n. 21 ex Delib. 296/88.

Da un punto di vista paesistico ambientale e più specificamente naturalistico, l'Area Protetta n. 21 infatti comprende<sup>(1)</sup>:

- l'area del Sasso di Simone e delle formazioni vegetazionali e geomorfologiche contermini il Sasso e il Simoncello: porzione toscana del Biotopo di rilevante interesse vegetazionale meritevole di conservazione, segnalato dalla Società Botanica Italiana nel 1971 [18] e nella *Carta dei Biotopi* dal C.N.R. nel 1971 [6]; area di particolare interesse geologico e geomorfologico (motivi di interesse che condivide con l'area del Peschio) [3]; tale area include inoltre anche emergenze di tipo storico archeologico: la Città del Sasso [1 e 7] e l'area sottostante [1]
- le praterie di crinale e di versante del territorio circostante il "Sasso di Simone" e il "Peschio": aree per le quali, pur mantenendo la destinazione a pascolo, si pone un problema di controllo e recupero del dissesto idrogeologico e di ripristino del cotico erboso e della copertura vegetale in genere [4 e 26]
- i boschi della Volpaia situati a monte della strada provinciale per Petrella Massana, a nord della località Cerreto: si tratta di una formazione boscata a prevalenza di cerro, che rappresenta la continuazione ecologica di quella più nota del Sasso di Simone, meno studiata ma di sicuro di interesse naturalistico per la sua estensione e densità e per la stabilità geomorfologica dell'area [3, 23a, 23b e 25]
- i boschi delle Tagliaticce, Mandrelli e Paolacce fino a Casa Nuova dei Prati: si tratta di formazioni boscate che rappresentano anch'essi la continuazione ecologica di quelli del Sasso di Simone ed un importante elemento per la stabilità geomorfologica dell'intera area [3, 23a, 23b e 25]
- le aree a seminativo e pascolo intercluse dentro e tra le formazioni boscate precedentemente descritte, che oltre al significato paesistico [9 e 24], contribuiscono ad accrescere il valore

<sup>1</sup> la numerazione tra parentesi fa riferimento a quella riportata nel paragrafo "Quadro conoscitivo"



faunistico dell'area [14]; il loro mantenimento nel perimetro della Riserva consentirebbe di effettuare interventi di miglioramento ambientale e indirettamente un migliore controllo delle diverse popolazioni di fauna selvatica [14 e 27]

## Descrizione

Rispetto alla perimetrazione a suo tempo individuata e sulla base dei criteri sopra indicati, si espone di seguito l'ipotesi di perimetrazione concordata dal Gruppo di valutazione, evidenziando con una sottolineatura le rettifiche e le modifiche che si sono rese necessarie rispetto all'A.P. n. 21.

1. lato nord: il tratto che corre lungo il limite amministrativo regionale rimane confermato secondo quanto già individuato a suo tempo;
2. lato ovest: in questo tratto, già all'altezza di Poggio Mazzolo viene previsto un modesto allargamento verso l'area posta sopra di Val di Ceci, includendo così una porzione di bosco, al fine di attestare il confine sulla Strada Provinciale che collega Petrella Massana a Miratoio, che rappresenta una linea di confine decisamente preferibile. Tale ampliamento, se da un lato può apparire una appendice quasi del tutto separata dal resto, di fatto rappresenta la naturale prosecuzione del corrispondente corpo boscato del versante marchigiano, incluso nella perimetrazione provvisoria del Parco Naturale del Sasso di Simone Simoncello approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale delle Marche n. 58 del 30.04.96.  
Proseguendo verso sud, il confine si stacca dalla strada vicinale di Petrella per escludere del tutto il centro abitato di Case Barboni e successivamente quello di Petrella, per poi riattestarsi sulla S.P. a sud di Petrella.
3. lato sud: al fine di ricomprendere in maniera più omogenea la parte meridionale del complesso forestale della Volpaia, posto a Nord di Cerreto, che diversamente risulterebbe tagliato arbitrariamente (creando diversi problemi anche di tipo gestionale), si scende fino alla Loc. Romituccio, per poi riprendere in parte la strada vicinale e in parte la linea di crinale fino all'altezza de Il Buccherio, arretrando all'interno il confine della A.P. n. 21. Successivamente, passando all'area sotto Mandrelli - Case del Re, il confine si attesta, in un primo tratto, sulla strada comunale proveniente da Presciano, fino all'altezza di Val Cava; da qui sale lungo la strada vicinale, taglia il bosco, in una posizione più arretrata rispetto a quello dell'A.P. n. 21, proseguendo poi verso Ca' Luchina e sopra Ca' Alessandrini e quindi segue, per alcuni tratti, la strada vicinale di Carpegna, prima, e quella comunale di Martigliano, poi, fino al nucleo di Martigliano, che viene escluso del tutto passando a monte dell'abitato; da qui si prosegue, scendendo per la nuova strada comunale di Martigliano, fino a circa 300 metri sopra la Chiesa di Casale, escludendo alcune aree agricole e boscate che vengono a trovarsi sottostrada rispetto al nuovo tracciato della strada comunale.
4. lato est: viene confermato il confine della A.P. 21, costituito in primo tratto da un fosso e poi si ricollega, tramite la strada vicinale del Sasso di Simone, al confine amministrativo regionale.



**Il complesso delle variazioni sopra esposte comporta una diminuzione della superficie perimetrata rispetto a quella dell'Area Protetta n. 21, che passa pertanto da 1620 ha a 1575 ha<sup>2</sup>.**

**L'ipotesi sopra esposta resta comunque subordinata alla possibilità, prevista negli indirizzi per la redazione del Regolamento (cap. 5) secondo determinate modalità e condizioni, di poter rispondere alle necessità in materia di edilizia rurale esistenti nei territori esterni al Demanio (Amministrazione Militare), nelle aree quindi dove questo si ritiene compatibile con i valori naturalistici e ambientali tutelati dalla riserva. Diversamente, il perimetro della riserva vera e propria verrà portato sulla linea di confine del Demanio e il territorio restante verrà recuperato come Area Contigua, con la medesima disciplina indicata negli indirizzi per il Regolamento, salvo la possibilità, da sottoporre ad approvazione della Regione, di creare un "parco provinciale" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 49/95 articolato in due zone: riserva generale orientata (coincidente con il Demanio), aree di protezione e di aree di promozione economica e sociale (coincidenti con i territori esterni al Demanio).**

---

<sup>2</sup> La superficie è stata calcolata mediante planimetro digitale su carta catastale in scala 1:10.000 elaborata dalla U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali su dati forniti dall'U.T.E. di Arezzo, con aggiornamento grafico all'anno 1995. La superficie definitiva potrà subire una correzione a seguito della verifica con i dati censuari.

### 3. QUADRO NORMATIVO PER LA REDAZIONE DEL REGOLAMENTO E DEL PIANO ECONOMICO-SOCIALE

#### Premessa

Nel documento che la Provincia deve predisporre per l'istituzione della Riserva, oltre che determinare i confini dell'area protetta e le modalità gestionali, è opportuno indicare le principali normative che guideranno la gestione dell'area protetta e i lineamenti cui si ispirerà il Regolamento ed il Piano pluriennale economico e sociale. Questo al fine di dare un contenuto alle finalità cui si ispira la nascita di Riserva, di indicare a chi sarà chiamato a gestirla e ai cittadini che nel suo territorio svolgono delle attività, quali sono gli scopi che si intende perseguire e attraverso quali norme e azioni si intende concretizzarli. Inoltre ciò è coerente con quanto previsto per l'istituzione delle Riserve Naturali statali (c. 1°, art. 17 della l. 394/91), secondo cui l'atto istitutivo determina **“le finalità istitutive e i vincoli principali, stabilendo altresì indicazioni e criteri specifici cui devono conformarsi il piano di gestione della riserva ed il relativo regolamento attuativo, ...”**

La legge regionale n. 49 dell'11.04.1995 “Norme sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale” rispettivamente all'art. 16 e all'art. 17 **stabilisce che la Riserva Naturale si doti del Regolamento e del Piano pluriennale economico e sociale.** Questi sono **adottati dalla Provincia entro il termine di sei mesi dalla istituzione della Riserva,** secondo quanto richiamato all'art. 11. L'art. 11 indica altresì le modalità e i termini di approvazione del Regolamento e del Piano, che sono di competenza della Provincia, dopo un periodo di esame da parte della Regione per la verifica di conformità rispetto ai criteri e agli indirizzi del Programma triennale regionale, programma che, in fase di prima attuazione della legge secondo l'art. 28 della L.R., è sostituito da un Programma stralcio (effettivamente approvato il 1° marzo 1995 con D.C.R.T. 1995).

Per i contenuti il **Piano pluriennale economico e sociale** fa riferimento all'art. 13 della citata legge regionale.

Il **regolamento** rimanda invece ai commi 2, 3, 4 e 5° dell'art. 11 della l. 6.12.1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree protette”. Indirettamente tuttavia richiama anche il P.T.C. (combinando le disposizioni contenute nell'art. 10 e art.11) che per la provincia di Arezzo è ancora in fase di elaborazione, per cui è possibile trarne al momento solo spunti, e il Programma Triennale regionale (attualmente “Programma Stralcio”), in base al quale la Giunta Regionale è tenuta ad effettuare la verifica di conformità.

Altro riferimento è inoltre contenuto nella normativa della D.C.R.T. n. 296 del 19.07.88 “Disciplina relativa al sistema regionale delle aree protette L.R. 52/82 e successive modificazioni”, modificata e integrata con D.C.R.T. n. 130 del 6.03.90, richiamata nel documento di proposta della Provincia di Arezzo alla regione Toscana (Delib.C.P. n. 21 del 7.02.1995) e dallo stesso Programma stralcio al punto 2.3 e 3.1 del Piano di indirizzo. **Il regime di prescrizioni e vincoli della Delib.C.R.T. 296/88 è pure ripreso al punto 6. del programma regionale, quale regime di salvaguardia in attesa degli “atti istitutivi provinciali”.** Questa dizione lascia aperta la questione se sia comunque possibile introdurre, al momento della approvazione degli atti istitutivi, norme provvisorie di

salvaguardia a integrazione di quelle esistenti, in attesa dell'approvazione del regolamento. Questione di rilievo dal momento che la normativa di salvaguardia vigente lascia in diverse materie margini interpretativi ampi, che potrebbero creare problemi in sede di emissione del Nulla Osta o di altri provvedimenti amministrativi, che sarà necessario rilasciare già nel periodo transitorio, della durata di circa un anno, successivo alla istituzione della Riserva e precedente l'approvazione definitiva degli strumenti gestionali.

Illustriamo di seguito il contenuto di questi riferimenti normativi.

## Riferimenti contenuti nella legge quadro 394/91 e L.R. 49/95

### Il regolamento

Lo scopo del **regolamento della riserva** è la **disciplina dell'esercizio delle attività consentite entro il territorio della stessa** (art. 11 l.q.)

Il regolamento ha un contenuto facoltativo riguardo alle norme indirizzate al perseguimento delle finalità generali dell'area protetta: conservazione di specie e comunità biotiche, diffusione di attività compatibili e salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, educazione, formazione e ricerca, difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici. E' quindi necessario indicare in forma sintetica quali sono le finalità generali dell'area protetta in esame.

Ha invece un contenuto obbligatorio riguardo alle seguenti materie ("il regolamento disciplina in particolare:" [art. 11, c. 2°]):

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti delle emissioni sonore, luminose e di ogni altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare ad interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo (su questi argomenti ritorna anche il Piano);
- h) l'accessibilità attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di *handicap* e anziani.

A queste materie da trattare obbligatoriamente vanno aggiunti altri e ulteriori riferimenti contenuti al 1°) nei commi 3° e 4° dell'art. 15 della l.q., in base ai quali il regolamento deve altresì stabilire "le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento" per i danni provocati dalla fauna selvatica dell'area protetta che l'ente gestore "è tenuto a indennizzare". Vi è pertanto un obbligo per l'Ente gestore a risarcire questo tipo di danni, finalizzato essenzialmente (anche se non

esclusivamente) alla tutela di chi esercita attività particolarmente esposte al rischio di danni da fauna selvatica quali sono quelle agro-forestali e zootecniche; obbligo che il regolamento dovrà disciplinare nei modi ritenuti più opportuni;

- il 2°) nel c. 3° dell'art. 13 della l.q., relativo al rilascio del Nulla-Osta preventivo<sup>3</sup>, che attribuisce al regolamento il compito di disciplinare gli aspetti più significativi dell'istruttoria sulle richieste e stabilendo composizione e attività del comitato cui l'organismo di gestione può affidare l'esame delle domande.

Esiste poi un contenuto vincolato del regolamento, corrispondente alle attività che devono essere vietate. Il 3° comma del citato art. 11 della l. quadro, vieta "le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*". Il medesimo comma prosegue con l'elenco di alcuni divieti comunque da prevedere e pertanto non tassativo. "In particolare sono vietati:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto.
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo".

Il regolamento dell'area protetta stabilisce infine le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Questa possibilità di deroga tuttavia non sussiste per le materie indicate dalla lettera b) nel caso delle riserve naturali della regione Toscana, dove comunque sono vietate l'apertura, di miniere e di discariche e semmai potrà essere circoscritta all'esercizio dell'attività estrattiva delle cave esistenti e residue dall'assetto precedente l'istituzione dell'area protetta.

"Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma [il 3°, n.d.r.] esso [ovvero il regolamento, n.d.r.] **prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati**" dall'organismo gestore dell'area protetta. "Prelievi e abbattimenti devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza" dell'organismo gestore dell'area protetta "ed essere attuati dal personale" dell'organismo gestore dell'area protetta, "o da persone all'uopo espressamente autorizzate" dall'organismo gestore dell'area protetta stessa. La finalità di questa deroga è evidentemente la tutela di un determinato patrimonio faunistico, all'interno del quale le diverse specie si devono mantenere in equilibrio, ma anche dell'ambiente vegetazionale, che specie in assenza di predatori, può essere compromesso da un

<sup>3</sup> "Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno nelle aree ricomprese nei nelle riserve naturali ...." (art. 18, L.R. 49/95) ".... è subordinato al preventivo nulla osta della Provincia" (art. 14, 1° c., L.R. 49/95). "Al nulla osta si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394" (art. 14, 3° c., L.R. 49/95).



carico eccessivo di una o più specie: è il caso frequente nelle aree come quella in esame degli ungulati.

A integrazione della parte del regolamento a contenuto vincolato, va inoltre ricordato quanto disposto dall'art. 3 della L.R. 49/95, che ribadisce i divieti fondamentali operanti nelle riserve naturali che sono:

- a) caccia;
- b) apertura di cave e miniere;
- c) discariche;

ma aggiunge anche

“nuove opere edilizie, l'ampliamento di costruzioni esistenti, l'esecuzione di opere di trasformazione del territorio e cambiamenti di destinazione d'uso in contrasto con le finalità della riserva”, attività che è necessario sottoporre a regolamentazione proprio per definire quelle che entrano in contrasto con le finalità della riserva naturale.

Un ulteriore riferimento circa i contenuti del Regolamento e del Piano pluriennale economico e sociale, di cui si tratta al prossimo paragrafo, è in realtà contenuto indirettamente all'art. 12 della l.q. Infatti il Regolamento e ancor più il Piano pluriennale economico e sociale sono concepiti dalla legislazione nazionale e regionale come atti consequenziali alla elaborazione di un Piano del Parco, destinato a disciplinare l'uso del territorio, i sistemi di attrezzature e servizi del parco e gli indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora e sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere. Per le Riserve Naturali un Piano non è previsto, poiché si è voluto evidentemente semplificare la dotazione di strumenti gestionali, in quanto questo istituto ha finalità più limitate e più specificamente orientate alla conservazione del patrimonio vegetazionale e faunistico (art. 2, c. 3°). Tuttavia per un migliore comprensione delle norme del regolamento e delle previsioni del Piano economico e sociale è opportuno far precedere il regolamento da un capitolo o da un documento che indichi sommariamente quali sono le finalità da perseguire per la tutela dei valori naturali e ambientali presenti nella Riserva ed inoltre (richiamando alcuni contenuti del Piano del Parco):

- l'organizzazione generale del territorio e (eventualmente, n.d.r.) sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela (lett. a);
- vincoli, con (eventuale, n.d.r.) riferimento alle varie aree o parti del piano (lett. b): campo questo della vincolistica, cui è destinato in modo specifico il regolamento;
- i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di *handicap* e agli anziani (lett. c);
- i sistemi di attrezzature ed i servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche (lett. d);
- indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere (lett. e).

La sua elaborazione, per quanto in forma essenziale, risulta indispensabile per avere un quadro d'insieme delle norme che disciplinano l'uso delle risorse e le diverse attività che si svolgono nel territorio e, allo stesso tempo, delle iniziative che si intende intraprendere per promuovere o sostenere determinate attività, evitando così incongruenze e contraddizioni. Il livello di trattazione non dovrebbe comunque essere quella del Piano del Parco, ma essere strettamente finalizzata appunto all'inquadramento e alla migliore comprensione delle norme del Regolamento e delle iniziative e attività promosse con il Piano economico e sociale.



## **Il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili**

Scopo del Piano pluriennale economico e sociale è la promozione di attività compatibili, “atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente all’interno del parco [leggi riserva naturale] e dell’area contigua” (L.R. 49/95, art. 13, c. 1°). La Provincia promuove tali iniziative coordinandole con quelle della Regione e degli enti locali interessati e qualora il piano pluriennale, ai fini della realizzazione degli interventi previsti, comporti la partecipazione di altri soggetti, sono previste modalità attuative comprendenti anche gli accordi di programma di cui all’art. 27 della legge 8 giugno 1990, n.142. Il tutto nel rispetto delle finalità istitutive dell’area protetta e nei limiti del Regolamento.

Il 3° comma del medesimo articolo dà alcuni indirizzi e indica le materie da trattare:

- a) lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse, nel rispetto delle esigenze di conservazione dell’area protetta.
- b) la predisposizione di attrezzature,
- c) impianti di depurazione;
- d) impianti per il risparmio energetico;
- e) servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico;
- f) l’agevolazione e la promozione, anche in forma cooperativa di
  - attività tradizionali,
  - artigianali, agro-silvo-pastorali,
  - culturali,
  - servizi sociali e biblioteche,
  - restauro anche di beni naturali.

Una quota parte di tali attività è diretta a favorire l’occupazione giovanile e il volontariato, nonché l’accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.

Per la promozione delle attività compatibili il Piano può prevedere la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali.

Da quanto indicato dalla legge, si evince che il contenuto del Piano economico e sociale è quindi sia di tipo economico (orientamento o sviluppo di attività economiche esistenti o nuove: es. agriturismo, agricoltura biologica, ....), strutturale (es. gli impianti di depurazione, ecc.), infrastrutturale (servizi e impianti di carattere turistico-naturalistico, ...), socio-culturale (es. servizi culturali e sociali).

Va a infine tenuto conto di un altro riferimento contenuto all’art. 7 della l.q., importante per le sue implicazioni di tipo finanziario. Infatti “ai comuni ed alle province il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, entro i confini di un parco ..... è, nell’ordine, attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio compreso entro i confini del parco stesso, dei seguenti interventi, impianti ed opere previsti nel piano per il parco .....

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;

- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per la utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili" (art. 7, c. 1°).

E' evidente pertanto che questo elenco non risulta solo importante per le possibilità di finanziamento di alcuni progetti e per l'ordine di priorità in base alla quale saranno assegnati i finanziamenti, ma anche perchè rappresenta un elenco di materie, in parte diverso da quello del citato art. 13 della L.R., che dovrebbero essere trattate dal Piano del Parco. Quest'ultimo riferimento è rappresentato per le Riserve dal Piano economico e sociale non essendo prevista per esse, come già detto, la dotazione di un vero e proprio Piano dell'area protetta.

Rispetto agli elenchi delle materie sopra indicate è evidente che nel Piano della Riserva deve trovare un congruo spazio la trattazione di quelle inerenti la conservazione e le modalità di fruizione del patrimonio naturale, che è la finalità principale per cui viene istituito questo tipo di area protetta, pur non trascurando i valori storici e paesaggistici, molto significativi nell'area in esame.

Per i privati, singoli od associati, cui si applica "il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1°" il riferimento è alla realizzazione di attività produttive o di servizio sempre compatibilmente con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale (art. 7, c. 2°).

Circa gli indirizzi da dare al Piano economico e sociale, il 1° *Programma regionale per le aree naturali protette*, dice (p. 4.2) che a che "a quest'ultimo è affidato il compito di raccordare la gestione al quadro della programmazione locale, provinciale, regionale, nazionale, individuando:

- settori e materie di intervento,
- ambiti differenziati per la gestione corrente e per quella straordinaria e degli investimenti;
- fabbisogno organizzativo, strumentale e finanziario;
- risorse disponibili e potenziali da attivare."

E più avanti, al p. 4.5, "gli impegni di educazione ambientale, didattica naturalistica, ricerca e sperimentazione scientifica, devono coordinarsi con l'azione regionale nel settore, privilegiando il rapporto con le strutture sul territorio e le istituzioni qualificate in materia di livello locale, provinciale e regionale. Al proposito un rapporto privilegiato deve coinvolgere le Università toscane e i Comitati scientifici dei parchi nazionali e regionali esistenti nella Regione."

### **Riferimenti contenuti nel Piano paesistico-ambientale regionale (Delib. C.R.T. 296/88).**

Il perimetro di massima della R.N. del Sasso di Simone, come noto, è stato individuato facendo riferimento a quello dell'Area Protetta n. 21 del sistema regionale delle a.p. disciplinato con Delib. C.R.T. n. 296/88.

Le norme del Piano sono importanti in quanto in parte già efficaci dal momento della loro definitiva approvazione avvenuta il 19.07.88 (poi modificate il 6.03.90 con D.C.R.T. n. 130); inoltre di esse si dovrà tener conto per la redazione del futuro Regolamento e il Piano economico-sociale, anche se saranno necessarie diverse integrazioni, in virtù della legislazione sulle aree naturali protette sopra richiamata, e anche se sono da prevedere alcune modifiche in virtù della autonomia che la L.R. 49/95 assicura all'istituto della Riserva e originate essenzialmente da una maggiore conoscenza dell'area e da specifiche necessità gestionali della riserva stessa.

Come noto il Piano distingue, secondo la terminologia della L.R. 29.06.82 n. 52, tra:

- *salvaguardie* destinate alle aree denominate "A", immediatamente, ma temporaneamente operanti - in attesa dell'adeguamento a seguito delle *direttive* -;
- i *vincoli e le prescrizioni* destinate alle aree denominate "B", "C", "D", immediatamente operanti e prevalenti sul regime previsionale e normativo vigente.

E' da preceisare che nell'ambito della Riserva Naturale del Sasso di Simone le *direttive* potrebbero divenire operanti anziché *tramite l'iniziativa della provincia*, come stabilito all'art. 4 del Piano, tramite l'iniziativa dell'organismo di gestione della riserva naturale.

Vediamo brevemente il contenuto di queste normative distinguendo tra norme che si applicano in modo diverso nella zona "A" e "B, C, D" e tra quelle che trovano applicazione in tutto il territorio.

### **Zone di tipo "B, C, D"**

*Nelle aree a più elevata tutela, cosiddette "b, c, d" della disciplina e coincidenti attualmente con il nucleo del Sasso di Simone e con le aree immediatamente circostanti il Simone e il Simoncello, e in fase di istituzione della Riserva ampliabili al nucleo del Peschio, alle aree di interesse geologico e a tutta l'area di proprietà pubblica, operano le prescrizioni ed i vincoli del Piano paesistico-ambientale regionale, che, come noto, sono articolati per materie. Di seguito si evidenziano quelli principali operanti in base ai caratteri dei luoghi. Tra parentesi sono riportati i riferimenti agli articoli delle norme di attuazione della Delib. C.R.T. 296/88 e successive modifiche.*

1. *Assetti edilizi e urbanistici* (art. 7): non vi sono aree urbanizzate e neppure edifici isolati, quindi le norme relative non vengono citate; sono vietate nuove costruzioni rurali, annessi agricoli e serre; [il divieto evidentemente non si applica alle piccole strutture che potranno rendersi necessarie per le finalità delle riserva, come la realizzazione di aree di sosta attrezzate, ma anche alle opere necessarie per le attività zootecniche, quali la captazione di sorgenti, la creazione di punti di abbeverata, ....).
2. *Assetti infrastrutturali* (art. 8):
  - è vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali, salvo che queste siano a servizio di funzioni e destinazioni d'uso proprie dell'area, ivi compresa la valorizzazione delle risorse in essa localizzate [il regolamento dovrà precisare le tipologie ammesse];
  - divieto di localizzazione di palificate, antenne, piloni, manufatti in genere, la cui sagoma si evidenzi sul profilo dei crinali o che determini alterazioni della loro morfologia;
  - la posa in opera di tubazioni, cavi, ecc. è consentita solo se le modificazioni conseguenti sono temporanee;

- sono comunque consentiti interventi per la creazione di infrastrutture provvisorie a servizio di attività ammissibili nell'area: in tal caso i progetti dovranno contenere impegni precisi per la risistemazione dei luoghi.

### 3. *Uso delle risorse e difesa del suolo* (art. 9):

- divieto di nuovi assetti previe trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali purché queste non siano per funzioni proprie dell'area - ivi compresi ..... i movimenti di terra, .... le modificazioni ed assetti colturali e vegetazionali paesaggisticamente e storicamente significativi - [per funzioni proprie dell'area si intendono nella fattispecie le attività selvicolturali e di pascolo, la cura e la conservazione del patrimonio storico e naturale, la funzione ricreative ed educativa: il regolamento dovrà precisare quelle ammesse];
- in generale il regolamento dovrà specificare norme sulle modalità di progettazione, realizzazione e gestione in quanto a localizzazione degli interventi, impiego di essenze, materiali, manufatti, caratteristiche costruttive, tecnologie, ecc. [nel caso del Sasso di Simone il problema si pone in particolare per eventuali rimboschimenti e agli interventi nelle aree degradate e/o soggette a dissesto idro-geologico];
- nei complessi vegetazionali naturali gli interventi colturali devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali;
- nelle zone caratterizzate da dissesto e instabilità in atto o potenziale gli interventi devono preventivamente garantirne il consolidamento tramite la sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

#### In ogni caso è consentito:

- ogni intervento di manutenzione, risistemazione, recupero, se in situazione di degrado;
- ogni intervento di ricerca archeologica, purché le relative opere non comportino definitiva alterazione paesaggistica e ambientale.

#### Fatto salvo quanto sopra consentito, è comunque vietata:

- l'utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%, salvo il mantenimento di assetti preesistenti;
- l'alterazione morfologica dei crinali;
- la sottrazione di superficie alle zone umide;
- il danneggiamento o l'asportazione di elementi geologici o mineralogici e delle specie floristiche spontanee;
- le trasformazioni degli assetti naturalistici e paesaggistici propri dei calanchi, fatte salve le finalità generali della bonifica e della sistemazione idraulico-forestale;

#### Sono fatti salvi i seguenti interventi:

- il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti e autorizzati dalle norme vigenti;
- l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi e non alteri l'assetto idrogeologico del terreno;

### **Zone di tipo "A"**

*Nelle aree più esterne, cosiddette "a" della disciplina e coincidenti attualmente con la zona esterna a quella del Sasso, che, in base alla proposta di perimetrazione e zonizzazione, vengono ridotte*



*alle aree ricadenti nella proprietà privata (esterne quindi al demanio), valgono le norme di salvaguardia elencate di seguito.* Si evidenziano quelle principali operanti in base ai caratteri dei luoghi.

1. *Assetti edilizi e urbanistici nuovi* (art. 16, comma 3° e 4°, 5° e 6°): sono vietate le trasformazioni delle zone omogenee E, A non urbanizzate, F (parchi) in zone omogenee A urbanizzate, B, C, D, F (attrezzature di interesse generale) nelle aree interessate da categorie di beni di cui al comma quinto dell'art. 82 D.P.R. 616/77, ..... e l'attività di nuova edificazione rurale sempre nelle aree interessate da categorie di beni di cui al comma quinto dell'art. 82 D.P.R. 616/77, oltrechè nelle aree a pascolo nudo, cespugliato ed arborato con pendenza superiore al 25%, ...., nelle aree soggette a fenomeni di erosione intensiva. E' comunque vietata l'edificazione degli annessi agricoli inferiori agli 80 mc.

L'edificazione di tipo rurale è consentita a condizione che

- l'ubicazione degli edifici non richieda la realizzazione di nuova viabilità;
- la sagoma dell'edificio non modifichi la linea dei crinali;
- le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali e/o tipici; l'utilizzo di pannelli prefabbricati per le pareti esterne e le coperture è consentito solo per gli annessi agricoli alle condizioni formulate nel 4° c., 3^ linea;
- le sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici siano adeguatamente specificate con appositi elaborati grafici, contenenti l'indicazione delle nuove opere compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde;
- la redazione del piano aziendale deve attenersi ai criteri indicati al successivo punto 2., relativo agli interventi sulle costruzioni esistenti.

2. *Assetti edilizi e urbanistici esistenti* (art. 16, comma 2°, 5° e 6°): sono vietati la ristrutturazione urbanistica, eccettuati gli interventi previsti da piani di recupero e gli ampliamenti volumetrici, salvo che per gli edifici che non risultino classificati di particolare valore culturale o ambientale con gli elenchi di cui all'art. 1 L.R. 10/79;

- Il piano di utilizzazione o di miglioramento aziendale dovranno essere corredati da apposita documentazione che illustri le dotazioni aziendali di rilevanza ambientale esistenti sul fondo con particolare riferimento alla localizzazione e consistenza di:
  - formazioni lineari arboree e/o arbustive;
  - alberature segnaletiche di confine e di arredo;
  - piante comprese nell'elenco delle specie protette e piante monumentali in genere;
  - formazioni arboree di ripa;
  - corsi d'acqua naturali e artificiali;
  - rete scolante artificiale;
  - particolari sistemazioni agrarie;
  - manufatti aventi valore storico e/o culturale;
  - viabilità rurale esistente e relativo stato;

Con i piani aziendali si dovrà comunque garantire il rispetto delle condizioni stabilite al successivo punto 3., nonché il raggiungimento della densità media di formazioni lineari arboree e arbustive pari ad almeno 30 ml per ogni ha di superf. aziendale non occupata da boschi o da corpi idrici (nel computo è compreso lo sviluppo lineare dei margini delle aree boscate);

3. *Assetti infrastrutturali*: vedi la disciplina del c. 7.
4. *Uso delle risorse e difesa del suolo*: nelle superfici agrarie è vietato (art. 16, c. 8°):
  - ridurre la consistenza delle formazioni lineari arboree e arbustive esistenti;



- ridurre la consistenza delle formazioni arboree di ripa;
- eliminare le alberature segnaletiche di confine e di arredo e le piante comprese nell'elenco delle specie protette;
- ridurre la funzionalità delle sistemazioni per la conservazione del suolo nei versanti terrazzati con pendenza media inferiore al 25%;
- eliminare manufatti aventi valore storico e culturale;
- alterare i corsi d'acqua naturali e artificiali permanenti;
- alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica;
- alterare la morfologia dei crinali;
- alterare la morfologia dei calanchi.

### **Direttive valide per tutte le zone** (artt. 13 e 14)

Le *direttiva di tutela* (art. 13) elencano i temi che devono costituire oggetto di disciplina: non vengono citati in quanto per l'area in esame costituiscono una ripetizione delle materie già richiamate sopra.

E' invece importante richiamare le *direttive di valorizzazione* (art. 14) che hanno implicazioni non solo per il regolamento, ma anche per il piano pluriennale economico e sociale.

Si richiamano i riferimenti che hanno maggiore significato per l'area in esame:

- a) la promozione e la conservazione di destinazioni d'uso esclusive ed ottimali coerenti con la tutela ed il corretto uso delle risorse e dei beni, finalizzate allo sviluppo delle funzioni proprie dell'area;
- b) il recupero e la piena utilizzazione del patrimonio insediativo edilizio ed infrastrutturale in area extraurbana;
- c) il recupero ed il risanamento di situazioni di degrado igienico sanitario e dissesto di particolari localizzazioni: corpi idrici, collina, ecc., erosione, inquinamento, frane, frazionamento fondiario ecc.;
- d) l'apertura di percorsi escursionistici e circuiti turistici per l'accessibilità e la frequentazione delle aree protette in genere e del patrimonio storico-artistico in particolare;
- e) la creazione di strutture per il turismo naturalistico e rurale, l'agriturismo, la pratica sportiva, la didattica naturalistica, la ricerca scientifica, il sistema museale riguardante la cultura materiale, la civiltà contadina, le tradizioni popolari, ecc.;
- f) la promozione di iniziative e progetti speciali per:
  - la formazione di strutture organizzative e gestionali particolari, quali parchi archeologici, parchi mineralogici, ecc. [che nel nostro caso vanno necessariamente ricondotti nell'ambito delle iniziative della riserva naturale (n.d.r.)];
  - il recupero di particolari connotazioni nel patrimonio storico-monumentale, per aree, per tipologie, per sistemi: corti, ville, castelli, bonifica, collegamenti e percorsi storici, opere idrauliche, edilizia rurale, edilizia religiosa, edilizia militare, ecc.;
  - la formazione di strutture per la produzione e commercializzazione di prodotti tipici e per la promozione dell'agricoltura biologica.

## 4. FINALITÀ DELLA RISERVA

### Premessa

I capitoli che seguono sono stati elaborati sulla base della normativa e degli indirizzi contenuti nei Piani e Programmi richiamati nel capitolo “Quadro normativo”, delle conoscenze e delle proposte presenti in bibliografia e delle ulteriori conoscenze acquisite nella fase istitutiva e richiamate nel capitolo relativo al quadro conoscitivo. Conoscenze che peraltro sarà possibile approfondire solo in parte nella periodo di tempo a disposizione per la stesura del regolamento e del piano e che presuppongono pertanto che tra qualche anno si proceda ad una nuova messa a punto di questi strumenti gestionali. Riteniamo comunque che quanto finora acquisito, consenta di avviare alcune attività in modo corretto senza pregiudizio per i valori naturali più importanti presenti nell’area in esame.

### Finalità della Riserva

- a) tutela e riqualificazione dell’ambiente naturale in tutte le sue componenti;
- b) miglioramento del rapporto uomo-ambiente con particolare riferimento alle attività agricole e selvicolturali;
- c) tutela e valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche tradizionali e tipiche della zona, che hanno contribuito e possono ancora contribuire alla caratterizzazione del paesaggio e alla presenza attiva dell’uomo;
- d) tutela, risanamento, restauro e valorizzazione delle pre-esistenze edilizie storiche, dei manufatti e degli assetti di carattere tradizionale, comprese le sistemazioni agrarie;
- e) promozione di nuove attività economiche e dell’occupazione locale e segnatamente di quelle del turismo naturalistico, rurale e storico-artistico;
- f) miglioramento del rapporto uomo-natura, anche mediante l’incentivazione delle attività culturali, educative e del tempo libero collegate alla fruizione ambientale;
- g) realizzazione di programmi di studio e ricerca scientifica, finalizzati alla conoscenza e al miglioramento degli ecosistemi e dei paesaggi naturali, con particolare riguardo alle associazioni vegetali e agli *habitat* zoologici;
- h) recupero, conservazione e protezione dell’assetto idrogeologico e del patrimonio geologico, (rispettivamente) per il contenimento, il controllo e lo studio dei fenomeni di dissesto i cui effetti si riscontrano all’interno ed all’esterno del perimetro della riserva.

## 5. INDIRIZZI PER IL REGOLAMENTO

Ricordato che il Regolamento dovrà attenersi a quanto detto sopra a proposito degli scopi e dei contenuti di questo strumento gestionale stabiliti dalla normativa vigente, si richiamano di seguito i divieti *ex lege* e derivanti dal vigente Piano Paesistico Ambientale regionale (approvato ai sensi della L.R. 52/82 con Delib. C.R.T. 296/88), compreso quelli per quali esiste una possibilità di deroga. Vengono inoltre indicate altre norme a precisazione o integrazione della normative vigenti, da verificare in sede di stesura definitiva del Regolamento.

1. **Sintesi delle norme e degli indirizzi presenti nella normativa e nei programmi vigenti (Legge quadro, legge regionale, programma regionale, Piano Paesistico Ambientale regionale).** Si precisa che in *corsivo* sono riportate le integrazioni rispetto al testo della Delib. C.R.T. 296/88. Le integrazioni e precisazioni sostanziali sono invece riportate al successivo punto 2.

### Divieti non soggetti a regolamentazione:

- a) caccia;
- b) apertura di cave e miniere;
- c) discariche;

### Divieti soggetti a eventuale deroga o regolamentazione:

- d) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali: il regolamento prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'organismo gestore dell'area protetta;
- e) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
- f) l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- g) l'asportazione di minerali;
- h) la modificazione del regime delle acque;
- i) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco.
- j) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- k) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- l) l'uso di fuochi all'aperto;
- m) il sorvolo di velivoli non autorizzato, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

### Attività soggette a regolamentazione:

- n) "le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento" per i danni provocati dalla fauna selvatica; il regolamento specifico per i danni da fauna selvatica alle attività agro-silvo-pastorali dovrebbe basarsi sui seguenti principi:

- incentivazione delle misure di prevenzione,
  - riconoscimento dei danni anche alle opere e alle colture boschive;
  - organizzazione tecnica e amministrativa tale da consentire la liquidazione entro 90 gg., salvo proroghe dipendenti dalle caratteristiche del danno e della coltura;
- o) disciplina dell'istruttoria sulle richieste di rilascio del Nulla-Osta preventivo di cui all'art. 14 della L.R. 49/95, stabilendo composizione e attività del comitato cui l'organismo di gestione potrà affidare l'esame delle domande.

Prescrizioni specifiche per le zone "B, C, D", derivanti dal Piano Paesistico Ambientale regionale (Delib. C.R.T. 296/88):

- p) *Assetti edilizi e urbanistici* (art. 7): sono vietate nuove costruzioni comprese quelle rurali, annessi agricoli e serre: *il divieto non si applica alle piccole strutture che potranno rendersi necessarie per le finalità delle riserva, come la realizzazione di aree di sosta attrezzate, ma anche alle opere necessarie per le attività zootecniche, quali la captazione di sorgenti, la creazione di punti di abbeverata, ecc.;*
- q) *Assetti infrastrutturali* (art. 8):
- è vietata la localizzazione di nuove infrastrutture a rete o puntuali, salvo che queste siano a servizio di funzioni e destinazioni d'uso proprie dell'area, ivi compresa la valorizzazione delle risorse in essa localizzate: *il regolamento dovrà precisare le tipologie ammesse;*
  - divieto di localizzazione di palificate, antenne, piloni, manufatti in genere, la cui sagoma si evidenzia sul profilo dei crinali o che determini alterazioni della loro morfologia;
  - la posa in opera di tubazioni, cavi, ecc. è consentita solo se le modificazioni conseguenti sono temporanee;
  - per la creazione di infrastrutture provvisorie a servizio di attività ammissibili nell'area, il regolamento potrà valutare tipologie e modalità di esecuzione : in tal caso i progetti dovranno contenere impegni precisi per la risistemazione dei luoghi.
- r) *Uso delle risorse e difesa del suolo* (art. 9):
- divieto di nuovi assetti previe trasformazioni morfologiche, ambientali e vegetazionali purché queste non siano per funzioni proprie dell'area [per funzioni proprie dell'area si intendono nella fattispecie le attività selvicolturali e di pascolo, la cura e la conservazione del patrimonio storico e naturale, la funzione ricreativa ed educativa] ivi compresi i movimenti di terra, le modificazioni ed assetti culturali e vegetazionali paesaggisticamente e storicamente significativi: *il regolamento dovrà precisare quelle ammesse;*
  - in generale il regolamento dovrà specificare norme sulle modalità di progettazione, realizzazione e gestione in quanto a localizzazione degli interventi, impiego di essenze, materiali, manufatti, caratteristiche costruttive, tecnologie, ecc. con particolare riferimento a rimboschimenti e agli interventi di recupero delle aree degradate e/o soggette a dissesto idrogeologico;
  - nei complessi vegetazionali naturali gli interventi colturali devono assicurarne la conservazione e la tutela tendendo alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente e favorendo la diffusione delle specie tipiche locali;
  - nelle zone caratterizzate da dissesto e instabilità in atto o potenziale gli interventi devono preventivamente garantirne il consolidamento tramite la sistemazione, bonifica e regimazione delle acque superficiali e sotterranee.

In ogni caso sarà consentito:

- ogni intervento di manutenzione, risistemazione, recupero, se in situazione di degrado;
- ogni intervento di ricerca archeologica, purché le relative opere non comportino definitiva alterazione paesaggistica e ambientale.

Fatto salvo quanto sopra consentito, è comunque vietata:

- l'utilizzazione differente dal rimboschimento o da colture foraggere perenni dei versanti con pendenza superiore al 35%, salvo il mantenimento di assetti preesistenti;
- l'alterazione morfologica dei crinali;
- la sottrazione di superficie alle zone umide;
- il danneggiamento o l'asportazione di elementi geologici o mineralogici e delle specie floristiche spontanee;
- le trasformazioni degli assetti naturalistici e paesaggistici propri dei calanchi, fatte salve le finalità generali della bonifica e della sistemazione idraulico-forestale;

Sono fatti salvi i seguenti interventi:

- il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti e autorizzati dalle norme vigenti;
- l'attività agro-silvo-pastorale che non comporti alterazione permanente allo stato dei luoghi e non alteri l'assetto idrogeologico del terreno;

Prescrizioni specifiche per le zone "A", derivanti dal Piano Paesistico Ambientale regionale (Delib. C.R.T. 296/88):

- s) Assetti edilizi e urbanistici nuovi (art. 16, comma 3° e 4°, 5° e 6°): sono vietate le trasformazioni delle zone omogenee E, A non urbanizzate, F (parchi) in zone omogenee A urbanizzate, B, C, D, F (attrezzature di interesse generale) [4], e l'attività di nuova edificazione rurale sempre nelle aree interessate da categorie di beni di cui al comma quinto dell'art. 82 D.P.R. 616/77, oltreché nelle aree a pascolo nudo, cespugliato ed arborato con pendenza superiore al 25%, nelle aree soggette a fenomeni di erosione intensiva. E' comunque vietata l'edificazione degli annessi agricoli inferiori agli 80 mc.

L'edificazione di tipo rurale è consentita secondo le modalità della legislazione vigente agli imprenditori agricoli residenti nella Riserva e nelle zone limitrofe a condizione che

- l'ubicazione degli edifici non richieda la realizzazione di nuova viabilità;
- la sagoma dell'edificio non modifichi la linea dei crinali;
- le costruzioni siano uniformate alle tipologie prevalenti della zona e siano realizzate con materiali tradizionali e/o tipici; l'utilizzo di pannelli prefabbricati per le pareti esterne e le coperture è consentito solo per gli annessi agricoli alle condizioni formulate nel 4° c., 3^ linea;
- le sistemazioni delle aree di pertinenza degli edifici siano adeguatamente specificate con appositi elaborati grafici, contenenti l'indicazione delle nuove opere compresi gli eventuali movimenti di terra e le sistemazioni a verde;
- la redazione del piano aziendale deve attenersi ai criteri indicati al successivo punto 2., relativo agli interventi sulle costruzioni esistenti.

- t) Assetti edilizi e urbanistici esistenti (art. 16, comma 2°, 5° e 6°): sono vietati la ristrutturazione urbanistica, eccettuati gli interventi previsti da piani di recupero e gli ampliamenti volumetrici di

<sup>4</sup> Il divieto di cambiamento di destinazione urbanistica, prendendo atto delle previsioni urbanistiche del Comune di Sestino e delle caratteristiche dei luoghi, è esteso a tutta l'area "A", a differenza della previsione della disciplina della Delib. 296/88 che lo limita alle aree interessate da categorie di beni di cui al comma quinto dell'art. 82 D.P.R. 616/77.



*edifici rurali appartenenti agli imprenditori agricoli residenti nella Riserva e nelle zone limitrofe*, salvo che per gli edifici che non risultino classificati di particolare valore culturale o ambientale con gli elenchi di cui all'art. 1 L.R. 10/79;

- Il piano di utilizzazione o di miglioramento aziendale dovranno essere corredati da apposita documentazione che illustri le dotazioni aziendali di rilevanza ambientale esistenti sul fondo con particolare riferimento alla localizzazione e consistenza di:

- formazioni lineari arboree e/o arbustive;
- alberature segnaletiche di confine e di arredo;
- piante comprese nell'elenco delle specie protette e piante monumentali in genere;
- formazioni arboree di ripa;
- corsi d'acqua naturali e artificiali;
- rete scolante artificiale;
- particolari sistemazioni agrarie;
- manufatti aventi valore storico e/o culturale;
- viabilità rurale esistente e relativo stato;

Con i piani aziendali si dovrà comunque garantire il rispetto delle condizioni stabilite al successivo punto 3., nonché il raggiungimento della densità media di formazioni lineari arboree e arbustive pari ad almeno 30 ml per ogni ha di superficie aziendale non occupata da boschi o da corpi idrici (*sviluppo lineare che il regolamento a seconda delle zone potrà incrementare*; nel computo è compreso lo sviluppo lineare dei margini delle aree boscate);

u) *Assetti infrastrutturali*: vedi la disciplina del c. 7.

v) *Uso delle risorse e difesa del suolo*: nelle superfici agrarie è vietato (art. 16, c. 8°):

- ridurre la consistenza delle formazioni lineari arboree e arbustive esistenti;
- ridurre la consistenza delle formazioni arboree di ripa;
- eliminare le alberature segnaletiche di confine e di arredo e le piante comprese nell'elenco delle specie protette;
- *eliminare piante classificate monumentali e piante isolate, salvo deroghe da disciplinare nel regolamento*;
- ridurre la funzionalità delle sistemazioni per la conservazione del suolo nei versanti terrazzati con pendenza media inferiore al 25%;
- eliminare manufatti aventi valore storico e culturale;
- alterare i corsi d'acqua naturali e artificiali permanenti;
- alterare lo stato di efficienza della rete scolante artificiale, fatti salvi gli interventi aventi equivalente o maggiore efficacia idraulica;
- alterare la morfologia dei crinali;
- alterare la morfologia dei calanchi.

#### Direttive che trovano applicazione in tutte le zone (artt. 13 e 14)

w) *Il regolamento dovrà tener conto delle direttive di cui agli artt. 13 e 14 della Delib. C.R.T. e di quelle che nel frattempo venissero emanate dal Piano Paesistico della provincia di Arezzo, in corso di elaborazione. Dal momento che le direttive della Delib. C.R.T. non introducono elementi di maggiore dettaglio rispetto alla normativa fin qui richiamata, ma assumono solo un*

*valore di indirizzo, si rimanda allo specifico paragrafo del capitolo dedicato al "Quadro normativo" e alla citata Delib. C.R.T. n. 296/88 per la trattazione completa.*

## 2. Norme e indirizzi a integrazione o precisazione delle disposizioni vigenti

- la normativa manterrà una distinzione per zone, basata sul diverso regime di proprietà e sulle caratteristiche ambientali delle diverse aree (area di interesse geo-archeologico, area immediatamente circostante i Sassi, zona del Peschio, ecc.)
- accesso: non saranno previste particolari limitazioni di accesso, salvo che per l'uso dei mezzi motorizzati nell'area demaniale come specificato più avanti; sarà regolamentata in modo particolare l'area circostante i Sassi, al fine di rendere l'accesso esclusivamente pedonale e limitato ai sentieri segnalati; in tutta l'area demaniale l'accesso con qualsiasi modo e mezzo è soggetto ai divieti delle Autorità Militari in funzione delle attività esercitative del Poligono;
- flora spontanea: vietare la raccolta ed il danneggiamento della flora spontanea ad eccezione di quanto eseguito per fini di ricerca e di studio, previa autorizzazione dell'organismo di gestione, senza limitazioni a carattere generale per le attività agricole e pastorali; particolare menzione e vigilanza è dedicata alle specie protette di cui all'elenco regionale e provinciale;
- prodotti secondari del bosco e funghi, bacche e piante officinali: consentire la raccolta con le modalità delle leggi vigenti limitatamente ai proprietari e residenti nella riserva e nell'eventuale area contigua (o nel Comune), salvo restrizioni per particolari specie che il regolamento potrà introdurre;
- attività agro-silvo-pastorali in genere: in generale lo scopo del regolamento è di introdurre tecniche e pratiche colturali rispettose dell'ecosistema, facendo ricorso, laddove ciò comporti una diminuzione di reddito, alla corresponsione di incentivi, di indennizzi e a convenzioni con i conduttori del fondo;
- selvicoltura: il regolamento sarà differenziato in base alle zone sopracitate:
  - nelle aree demaniali immediatamente circostanti i Sassi dovrebbe essere evitata qualsiasi alterazione dell'ambiente naturale (consentendo attività didattiche e di ricerca) e l'accesso dovrebbe avvenire solo su percorsi pedonali prefissati;
  - nelle restanti aree demaniali la gestione dovrebbe essere indirizzata solo alla produzione di legname "allo scopo di conservare e potenziare le risorse naturali e .... di esaltare la multifunzionalità dei soprassuoli"<sup>5</sup> (funzione estetico-ricreativa, faunistica, ecc.);
  - nella boschi di proprietà privata sono consentiti gli interventi secondo le prescrizioni della legislazione vigente (prescrizioni di massima e di polizia forestale, L.R. 1/90, ecc.) compreso taglio "a ceduo"; il regolamento potrà prevedere forme di incentivazione dell'avviamento a fustaia nelle formazioni di pregio e per introdurre una certa disetaneità; il regolamento potrà inserire prescrizioni circa il mantenimento delle radure, del sottobosco, la conservazione di esemplari arborei maturi e di piante morte: nel caso in cui queste comportino una riduzione significativa di reddito, le prescrizioni saranno accompagnate dalla previsione di un indennizzo;
- agricoltura: il regolamento potrà disciplinare le modalità di destinazione d'uso del suolo (imboschimenti, arboricoltura da legno, ecc.) e di rimessa a coltura dei terreni incolti; sarà incentivato il mantenimento ed il ripristino di siepi e di alberature al fine di ricostituire col tempo

<sup>5</sup> *Proposte preliminari di interventi di tutela e miglioramento del patrimonio forestale* di A. Gradi, G. Guidi, S. Norcini, in Atti del Convegno di Sestino (Ar), 11.11.1988, "Tutela e valorizzazione dell'area del Sasso Simone". Quaderni di Educ. permanente, Cc.R.S.D.E.P. (1/89), Siena, 1989, citato in bibliografia.

la trama delle sistemazioni agrarie del “campo chiuso”: il regolamento determinerà le tipologie di impianto, compreso le essenze impiegabili e saranno previste modalità tali da consentire l’impiego dei mezzi meccanici necessari per le operazioni colturali;

- pascolamento nella prateria dell’area demaniale: l’obiettivo è il miglioramento del cotico e del recupero le aree degradate mantenendo, il pascolamento di bovini, ovini ed equini; data la situazione di precarietà e degrado in cui si trova gran parte del cotico, il regolamento definirà delle norme finalizzate alla equilibratura del carico e potrà introdurre limitazioni per aree e per periodi al fine di consentire l’esecuzione degli interventi di recupero e miglioramento descritti nel capitolo relativo al Piano pluriennale economico e sociale (recupero aree dissestate, interventi agronomici, realizzazioni o ripristino di recinzioni ad uso zootecnico, captazioni di sorgenti, punti di abbeverata, ....);
- campeggio: vietare il campeggio, anche temporaneo, nelle aree demaniali; nelle altre aree è consentito solo in spazi appositamente attrezzati;
- fuochi: vietare l’uso di fuochi all’aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate; sono fatte salve le pratiche di bruciatura delle stoppie in zona “A”, regolamentata dalla normativa antincendio e delle ramaglie in bosco, regolamentata dalle norme di polizia forestale;
- circolazione con mezzi motorizzati: limitare il transito nelle piste interne alla proprietà demaniale (esistenti o che saranno ripristinate), consentendolo ai concessionari di attività agro-silvo-pastorali ubicate all’interno del demanio, ai portatori di handicap, agli automezzi autorizzati, di emergenza e di servizio;
- infrastrutture e cambiamenti di destinazioni d’uso: sono consentite in base ad una specifica disciplina quelle strettamente indispensabili alle necessità gestionali della Riserva (aree di sosta, infrastrutture, sentieri, attrezzature per l’avvistamento della fauna, ecc.) e all’esercizio delle attività agro-silvo-pastorali, tenendo conto delle prescrizioni della normativa vigente;
- interventi su edifici esistenti: prevedere una schedatura di tutti gli edifici di interesse storico e non, integrando quella effettuata dal Comune ai sensi dell’art. 1 della L.R. 10/79, al fine di uniformarsi ai criteri del Piano Paesistico Provinciale e ad eventuali indirizzi indicati dal regolamento.

## 6. INDIRIZZI DEL PIANO ECONOMICO-SOCIALE

Ricordato che il Piano dovrà attenersi a quanto detto nel capitolo “Quadro normativo” a proposito degli scopi e dei contenuti di questo strumento gestionale, stabiliti dalla normativa vigente, si precisano gli obiettivi e le iniziative che dovranno essere verificati al momento della stesura definitiva del Piano e dettagliati quanto a modalità di esecuzione e riferimenti finanziari.

### Obiettivi:

1. attività di studio e ricerca;
2. tutela e miglioramento delle componenti ambientali;
3. valorizzazione del patrimonio insediativo edilizio ed infrastrutturale;
4. valorizzazione e riqualificazione delle attività agro-silvo-pastorali;
5. interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico e del patrimonio geologico;
6. promozione del turismo compatibile;
7. promozione di attività culturali ed educative.

#### *1. Attività di studio e ricerca*

Premesso che gli impegni di ricerca e sperimentazione scientifica, devono coordinarsi con l'azione regionale nel settore, privilegiando il rapporto con le strutture sul territorio e le istituzioni qualificate in materia di livello locale e ricadenti nelle regioni Toscana e Marche, le iniziative in questo campo saranno concentrate nei seguenti ambiti:

- studio e valutazione degli *habitat* naturali (con particolare riferimento agli elementi di pregio rari o in via di estinzione) e stesura di carte tematiche;
- studio e valutazione della capacità faunistica dell'area destinata a riserva e dell'eventuale area contigua;
- studio dell'evoluzione geomorfologica dell'area e valutazione di interventi relativi alle zone soggette a dissesto idrogeologico;
- studio per l'introduzione di tecniche colturali (agrarie e selvicolturali) ecocompatibili.

#### *2. Tutela e miglioramento delle componenti ambientali*

- interventi di recupero e miglioramento delle cenosi forestali;
- interventi di recupero di aree degradate (soggette a dissesto idrogeologico) con particolare riguardo alle aree a pascolo (vedi punto 5);
- incentivazione degli interventi per il recupero delle sistemazioni agrarie tradizionali (“campo chiuso”, ecc.);
- programmi per la dotazione di impianti di depurazione per gli insediamenti civili e le attività zootecniche poste all'interno dei sotto-bacini idrografici di pertinenza della Riserva e perimetrati dall'eventuale area contigua;

#### *3. Valorizzazione del patrimonio insediativo edilizio ed infrastrutturale:*

- incentivazione del recupero del patrimonio edilizio posto all'interno della riserva, con lo scopo di valorizzarlo a fini residenziali, agricoli, di ospitalità, servizio agriturismo e simili, con conseguente riqualificazione del paesaggio;
- recupero e valorizzazione degli elementi storico/architettonici di pregio (viabilità di matrice storica, area archeologica del Sasso, ecc.)



#### 4. *Valorizzazione e riqualificazione delle attività agro-silvo-pastorali:*

- formazione ed aggiornamento dei tecnici e degli operatori in campo agricolo e forestale sulle tecniche agro-silvo-pastorali ecocompatibili;
- programmi per l'introduzione di misure per il miglioramento degli ecosistemi agrari (con particolare riguardo alle praterie, siepi, alberature, sistemazioni agrarie a difesa del suolo, etc.), da attuare mediante convenzioni, incentivi, ecc.;
- elaborazione e realizzazione di un piano di miglioramento delle prateria situata in area demaniale (coordinato con gli interventi indicati al punto 2 e 5), finalizzata al recupero e miglioramento dei cotici e al loro successivo mantenimento, attraverso la creazione di settori di pascolamento, la creazione di una rete di punti di abbeverata, il ripristino o la manutenzione di una rete di piste di servizio, ecc.
- previsione di indennizzi per mancato reddito, legati ad eventuali interventi di salvaguardia di determinate specie vegetali e zoologiche;
- creazione del fondo per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica, la cui disciplina di erogazione è trattata nel Regolamento <sup>(6)</sup>;
- valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche tipiche, mediante la promozione e la qualificazione dei prodotti e l'introduzione e il sostegno delle tecniche dell'agricoltura biologica;

#### 5. *Interventi di salvaguardia dell'assetto idrogeologico e del patrimonio geologico:*

- programmi di intervento per la bonifica e la prevenzione dei fenomeni di erosione superficiale e franosi prediligendo tecniche di ingegneria naturalistica;
- attività di informazione sui rischi derivanti da attività agro-silvo-pastorali non compatibili con le caratteristiche geopedologiche dell'area;

#### 6. *Promozione di turismo compatibile*

- promozione di servizi nel campo delle escursioni naturalistiche, culturali, dell'educazione ambientale e di servizi connessi alla fruizione della Riserva (punti ristoro, bus-navetta, ecc.), da promuovere anche mediante incentivi preferibilmente a giovani imprenditori e cooperative da svolgere sulla base di convenzioni;
- attività pubblicitarie ed editoriali: pieghevoli, inserzioni, articoli, video, ecc.;
- promozione del turismo rurale, dell'agriturismo e di ospitalità, e dei servizi di supporto;
- incentivi per la realizzazione e gestione di aree attrezzate per sosta e/o campeggio, da realizzare secondo le prescrizioni del Regolamento;

#### 7. *promozione di attività culturali ed educative:*

premesso che gli impegni di educazione ambientale, didattica naturalistica, devono coordinarsi con l'azione regionale nel settore, privilegiando il rapporto con le strutture sul territorio e le

<sup>3</sup>E' in corso di verifica la possibilità di avvalersi del fondo di cui alla L.R. 72 del 31.8.94 "Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori ..." e del Fondo per la tutela delle produzioni agricole - quota riservata alle province per danni non altrimenti risarcibili di cui ai c. 3° e 5° e 8° dell'art. 47 della L.R. 12.01.1994, n. 3 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dal momento il 9° c. dello stesso art. 47, lascia intendere che sono ammessi a risarcimento i danni anche nei terreni finalizzati alla tutela faunistica. Per accedere al primo fondo non dovrebbero esservi problemi a differenza del secondo; per entrambi comunque è da verificare la effettiva disponibilità dei finanziamenti da mettere a disposizione dell'organismo di gestione, tale da consentire l'erogazione entro 90 gg.; diversamente o l'organismo di gestione anticipa gli indennizzi, sulla base di una assegnazione di massima dei fondi regionali, stabilita all'inizio dell'anno, oppure viene creato un fondo autonomo destinato alle aree protette.



istituzioni qualificate in materia di livello locale, provinciale e regionale (Toscana e Marche), le iniziative in questo campo saranno concentrate nei seguenti ambiti:

- realizzazione di un centro polivalente per servizi, attività di educazione e centro di documentazione, mediante il recupero di un fabbricato esistente, possibilmente situato entro il perimetro della Riserva;
- messa a punto di una convenzione per la gestione da parte di cooperative e /o associazioni di programmi di educazione ambientale da svolgere nella struttura e nella Riserva, sulla base di convenzioni con l'organismo di gestione.

## 7. MODALITÀ DI GESTIONE

### Premessa

Le modalità di gestione costituiscono l'altro aspetto fondamentale del documento istitutivo (L.R. 49/95, art. 15, c. 2°, lett. b).

Il documento di proposta approvato a suo tempo dal Consiglio Provinciale il 7.02.91 con Delibera n. 21 ha formulato a questo riguardo una ipotesi che è necessario tuttavia verificare, anche alla luce della recente legge regionale che ha disciplinato la materia.

### Riferimenti normativi

L'art. 15 della L.R. 49/95 stabilisce che **“Le Province esercitano le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali, direttamente o attraverso la costituzione di aziende speciali o istituzioni, ai sensi della legge 8.06.1990, n. 142”**.

Circa la natura delle aziende speciali e istituzioni, l'art. 23 della l. 142/90 “Ordinamento delle autonomie locali” stabilisce che

1. **“L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, ....”**;
2. **“L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale”**

Sia l'azienda che l'istituzione sono dotati di propri organismi gestionali (il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore), hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi. Maggiore autonomia gestionale e regolamentare ha l'azienda speciale.

**“L'ente locale (in questo caso la provincia, n.d.r.) conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità fondamentali e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali”**.

Nel documento di proposta della Provincia del 7.02.95, approvato con Delib. C.P. n. 21, si affermava:

**“Proprio al fine di ridurre i costi e individuare un modello gestionale il più possibile snello e coerentemente con le competenze attribuite dalla legge n. 142 dell'8.06.90<sup>7</sup>, la gestione della Riserva viene affidata alla Provincia, che vi provvede, tramite una propria struttura, che, a sua volta, per le funzioni relative all' “oasi faunistica” opera di concerto con il Servizio Caccia, Pesca e Vigilanza. Le**

---

<sup>7</sup> L'art. 14, c. 1° della l. 142/90 stabilisce: “Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: ..... e) protezione della flora e della fauna, parchi e riserve naturali” [n.d.r.]

funzioni inerenti le attività educative, guida e gestione di strutture potranno essere demandate ad associazioni naturaliste o locali, che le eserciteranno sulla base di apposite convenzioni.

L'attività di supporto e di controllo viene affidata alla Comunità della Riserva e al Comitato scientifico, istituite con le seguenti modalità e funzioni..."

Veniva quindi prefigurato un modello che pur rifacendosi alla gestione diretta (per ragioni principalmente economiche), coinvolge nella gestione altri soggetti a partire dai comuni, ma anche il mondo scientifico e l'associazionismo ambientalista e locale. In questo ispirandosi al dibattito sulle aree protette, al modello indicato dalla l.q. per i parchi nazionali e regionali e alle proposte formulate all'epoca da altre Amm.ni Prov.li (segnatamente Grosseto e Siena) per le nuove aree protette.

In sostanza il modello proposto nella Delibera C.P. 21/95 prevedeva che le scelte fondamentali venissero condivise con i comuni da un lato, in quanto enti investiti di competenze nel campo della gestione del territorio e rappresentanti la comunità locale, e con la comunità scientifica dall'altro, riuniti in due organismi denominati rispettivamente "Comunità della Riserva", richiamando un termine adottato per un organismo analogo previsto dalla l.q. per i parchi, e "Comitato scientifico". Entrambi gli organismi venivano dotati, già allora, oltreché di un potere consultivo, anche di un potere propositivo.

La successiva legge regionale (la citata L.R. 49/95) ha confermato la possibilità della gestione *diretta* (l'alternativa è rappresentata appunto dalle istituzioni e dalle aziende speciali, che restano però emanazioni della provincia) e ha attribuito alla provincia una competenza primaria nella istituzione e gestione di questo tipo di aree protette, così come per i parchi provinciali. Infatti fanno comunque capo alla provincia:

1. l'adozione e approvazione del regolamento,
2. l'adozione e approvazione del piano pluriennale economico e sociale,
3. il rilascio del nulla osta, salvo affidamento a istituzione o azienda speciale,
4. l'irrogazione delle sanzioni amministrative ed emanazione della ordinanza di sospensione della attività in contrasto con le norme e riduzione in pristino;
5. la definizione di piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, pesca, attività estrattive e tutela dell'ambiente relativi all'area contigua, sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati.

L'impostazione della legge, con il relativo corredo di competenze e adempimenti che vengono illustrati nel paragrafo successivo, lascia comunque alla provincia uno spazio affinché nella formazioni nelle decisioni e degli atti riguardanti la vita della riserva naturale possano comunque intervenire i soggetti sopraindicati.

Rispetto all'impostazione del documento a suo tempo approvato, sono nel frattempo maturate almeno due considerazioni.

La prima è relativa all'esperienza del "Gruppo di valutazione del progetto di Riserva Naturale del Sasso di Simone", istituito con Delibera C.P. n. 29 del 21.02.96, che potrebbe essere proseguita, inserendo nel comitato di gestione (Comunità della riserva) una rappresentanza qualificata delle associazioni più direttamente interessate quali quelle ambientaliste, delle categorie economiche (segnatamente gli operatori agricoli) e dei cittadini residenti.

L'altra è che è opportuno che il modello gestionale prescelto garantisca che la gestione della Riserva della Valle dell'Inferno e Bandella avvenga con i medesimi indirizzi delle altre riserve della provincia e che, considerato anche la modesta estensione territoriale di questo tipo di aree protette, si lavori nell'ottica di sistema di aree naturali protette che può subire nel tempo modifiche e implementazioni sulla base di valutazioni a scala territoriale vasta qual'è appunto quella provinciale. Tale unitarietà di indirizzi viene essere assicurata oltre che dal medesimo soggetto titolare della responsabilità giuridica di approvazione degli atti (la Provincia), anche da una organizzazione tecnica di base qualificata e unica per tutte le Riserve (quella che farà capo principalmente agli uffici della Provincia ed in particolare alla U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali), integrata per lo svolgimento di certi compiti particolari (progettazione, istruttorie, ecc.) con quella dei Comuni. Anche il Comitato scientifico dovrebbe essere unico o al massimo articolato sulla base delle caratteristiche ambientali (aree umide, aree montane, emergenze di interesse storico). Infine non va sottovalutato l'aspetto economico: vista la necessità nella gestione di fare affidamento su figure professionali qualificate è più conveniente e funzionale utilizzare le stesse persone per più aree protette.

## Il rapporto con l'Amministrazione Militare

La proprietà demaniale del Poligono di Tiro di Carpegna<sup>8</sup> assume rilievo per l'estensione (con i suoi 906,7 ha costituisce infatti il 57 % dell'area delimitata come riserva) e perchè in esso è presente il nucleo più significativo della riserva naturale, costituito dal Sasso di Simone e, sebbene ricada amministrativamente in territorio marchigiano, del Simoncello.

Sono stati pertanto avviati contatti sia nel 1994, ovvero nella fase precedente l'elaborazione della proposta originaria, poi approvata con la citata Delib. C.P. n. 21/95, che più recentemente nella fase attuale, al fine di giungere ad una intesa, che sembra possibile in quanto

- ◆ è stato manifestato interesse a migliorare il livello di tutela e verso progetti di valorizzazione dell'area purché non comportino una estromissione;
- ◆ le attività militari nella porzione di territorio toscano sono praticamente assenti, salvo che in una piccola area situata ad Est del Sasso di Simone, interessata dall'*area caduta colpi*;
- ◆ in effetti è ipotizzabile una coesistenza del progetto di Riserva con le esigenze d'uso militare, se si rispettano da entrambe le parti alcune condizioni e modi di comportamento;

Si ritiene, ad un primo esame e sulla base dei contatti informali avvenuti, che i punti principali da approfondire per un'ipotesi di accordo siano i seguenti:

- conservazione dell'Autorità Militare della titolarità e la disponibilità dell'area demaniale;
- mantenimento delle competenze affidate al Corpo Forestale dello Stato (Amministrazione Ex-A.S.F.D.) dall'Amministrazione Militare attraverso la convenzione di "co-uso" che ha finora

<sup>8</sup> La superficie catastale complessiva del demanio è di ha 2.401.37.57, di cui ha 906.70.08 ricadono in provincia di Arezzo e ha 1.494.67.49 in provincia di Pesaro e Urbino. In provincia di Arezzo la superficie del demanio ricade interamente nel comune di Sestino. La ripartizione culturale catastale è la seguente: boschi ha 251, pascoli e prati (compreso ex-seminativi) ha 655 e fabbricati ha 0,053.

regolato i reciproci rapporti, attualmente in fase rinnovo, in quanto scaduta il 31.12.95, e finalizzata alla gestione del patrimonio agricolo-forestale e alla "realizzazione di opere necessarie per assicurare la conservazione dell'equilibrio naturale del territorio", evitando tuttavia eventuali sovrapposizioni con le competenze della riserva;

- interdizione dell'accesso in tutta l'area del D.M. nei giorni di esercitazione militare, da programmare su base annua (o semestrale) al fine di regolare e pubblicizzare la fruizione e programmare le attività agricole e selvicolturali;
- arretramento del limite ovest dell'*area arrivo colpi*, per creare una fascia di rispetto intorno al Sasso di Simone, sufficiente per ridurre il disturbo verso la fauna, ridurre il pericolo di danneggiamento della vegetazione<sup>9</sup> e del patrimonio storico-archeologico<sup>10</sup>, rispettando il perimetro della "zona di interesse archeologico"<sup>11</sup> situata nelle immediate adiacenze dei Sassi;
- eventuale mantenimento della possibilità di effettuare esercitazioni "in bianco", che resta per tutta l'area demaniale, con esclusione della area del biotopo e delle emergenze geo-archeologiche (corrispondente ai Sassi e alle zone immediatamente adiacenti), peraltro di modesta estensione e già ora non usata a causa delle difficoltà di accesso; nella restante parte della Riserva sancire la situazione attuale che esclude l'impiego di mezzi motorizzati pesanti e, per quelli leggeri, l'uso esclusivo delle piste al fine di non compromettere ulteriormente l'equilibrio idro-geologico che risulta già gravemente compromesso.

In attesa della definizione della intesa prospettata e al fine di mantenere anche in futuro un rapporto costante con l'Amministrazione Militare viene riservata una rappresentanza nell'organismo di gestione della riserva naturale, illustrato più avanti.

## Compiti e attività gestionali

E' necessario fare un quadro delle attività che deve svolgere l'organismo di gestione della Riserva Naturale e la struttura tecnico-amministrativa, facendo soprattutto riferimento ai **compiti amministrativi e operativi previsti dalla legge regionale e dalla normativa connessa**, indipendentemente dal fatto che, come auspicabile, si riesca ad affidare a gruppi od operatori locali la gestione di talune attività (guida, visite, educazione, gestione strutture, ecc.).

### *1. compiti previsti in modo esplicito dalla L.R. e dalla l.q.:*

- *predisposizione degli strumenti gestionali*, rappresentati dal *regolamento* (art. 16 e art 12 della L.R. 49/95) che è adottato dalla Provincia sentito l'organismo di gestione ove istituito e poi

<sup>9</sup> Si tratta della vegetazione ricadente nel Biotopo del Sasso di Simone, censito dalla Società Botanica Italiana tra i biotopi di rilevante interesse vegetazionale nel 1971 (vedi punto 18 della bibliografia) e comunque sottoposto a vincolo paesaggistico, assieme a tutto il restante complesso boscato ai sensi dell'art. 1 lett. g) della legge 431/85.

<sup>10</sup> Quello noto della Città del Sasso (vedi punto 1 della bibliografia).

<sup>11</sup> Area archeologica sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 1 lett. m) della legge 431/85.



approvato dalla medesima e dal *piano pluriennale economico e sociale*, adottato e approvato dalla Provincia;

- *predisposizione di piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, pesca, attività estrattive e tutela dell'ambiente relativi all'area contigua*, che la Provincia stabilisce (art. 25, c. 1°, L.R. 49/95), sentiti gli organismi di gestione e gli enti locali interessati.
- *rilascio del Nulla Osta* cui sono subordinati tutte le concessione e autorizzazioni relative a interventi, impianti ed opere all'interno della Riserva che va reso nel termine di 60 giorni ed emanato secondo le modalità dell'art. 14 della L.R. 49/95 e dell'art. 13 della l. 394/91; le modalità per il rilascio dalla legge regionale consentono una significativa semplificazione nel rapporto tra residenti e che coloro che operano nel territorio della Riserva, da una parte, e pubblica amministrazione dall'altra: infatti il 4° c. dell'art. 14 della L.R. 49/95 stabilisce che "con il nulla osta, sempreché non sia stato determinato per decorrenza dei termini, sono contestualmente rilasciate, l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30.12.1923, n. 3267 e di autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico di cui alle leggi 29 giugno 1939, n. 1497 e 8 agosto 1985, n. 431" Il provvedimento deve essere trasmesso al Ministero dei beni culturali e ambientali.

E' necessario tuttavia individuare un modello organizzativo efficace poiché:

- il provvedimento va reso entro 60 gg.;
- va evitato il rilascio per decorrenza dei termini, vista l'importanza che questo strumento riveste per la tutela dei valori dell'area protetta e perchè il silenzio-assenso comunque non sottrae la provincia dalle sue responsabilità;
- il diniego deve essere affisso all'albo della Provincia e del comune interessato;
- la Provincia deve dare notizia, mediante pubblicazione per estratto, con le stesse modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatasi per decorrenza del termini;
- *risarcimento dei danni* provocati dalla fauna selvatica (in particolare alle colture agro-forestali), che vanno risarciti nel termine di 90 gg. (art. 15, c. 3° e 4°, l. 394/91);
- *organizzazione dell'attività di vigilanza* (art. 21, c. 1° e 2°, L.R. 49/95);
- *gestione faunistica* (c. 3°, art. 11 della l.q.): è indispensabile per valutare la necessità di prelievi faunistici e gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati, che devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo gestore dell'area protetta "ed essere attuati dal personale" della Riserva "o da persone all'uopo espressamente autorizzate" dalla Riserva stessa. E' evidente che tale attività espressamente prevista dalla legge deve essere inquadrata e presupponga una attività più generale di gestione rivolta al miglioramento degli habitat, ecc. (vedi il successivo p. 2);
- *organizzazione di corsi speciali di formazione* al termine dei quali viene rilasciato il titolo ufficiale ed esclusivo di *guida della riserva naturale* (art. 21, c. 3°, L.R. 49/95);
- *irrogazione delle sanzioni amministrative* (art. 22, L.R. 49/95) e della emanazione di ordinanze di sospensione di attività vietate e riduzione in pristino (art. 23, L.R. 49/95);

## 2. compiti rientranti nelle "funzioni relative alla gestione" di cui all'15, c. 1°, L.R. 49/95:

- *direzione e organizzazione amministrativa e tecnica*;
- *controllo e*, in alcuni casi (laddove non sia possibile l'affidamento a soggetti qualificati), *conduzione di attività gestionali* relative a informazione, promozione, vigilanza, educazione ambientale, guida e utilizzazione di strutture;
- *proposta e realizzazione di interventi* che, anche nel caso in cui vengano progettati avvalendosi di professionisti esterni, vanno comunque programmati, coordinati e controllati;
- *organizzazione del servizio antincendio*;
- *gestione faunistica, compreso l'ittiofauna, e adempimenti collegati*: censimento delle popolazioni, miglioramento degli habitat, messa a punto di eventuali misure preventive nelle aree agricole, eventuale prelievo ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici per

la fauna terrestre, gestione delle attività di pesca, messa a punto delle misure di disciplina della caccia e della pesca per l'eventuale area contigua.

## **Organismi di gestione: competenze e composizione degli organi**

### **a) Comunità della Riserva**

Al fine di garantire la partecipazione degli Enti Locali e delle associazioni più direttamente interessate alla gestione della riserva è istituita la Comunità della Riserva Naturale del Sasso di Simone costituita da 9 membri, ovvero

- il Presidente della Provincia o suo delegato, che la presiede;
- il Sindaco del Comune di Sestino o suo delegato;
- il Presidente della Comunità Montana o suo delegato;
- un rappresentante dell' U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali della Provincia;
- due rappresentanti, residenti nel Comune di Sestino, concordemente designati dalle Organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli, degli allevatori e delle altre categorie economiche operanti a livello provinciale;
- un rappresentante della comunità locale, residente nel Comune e proprietario di beni ricompresi nel confine della riserva naturale, designato secondo una procedura definita dal Comune di Sestino;
- un rappresentante concordemente designato dalle associazioni ambientaliste provinciali, purché operanti nel territorio nazionale e rappresentate nel Consiglio nazionale dell'ambiente;
- un rappresentante dell'Amministrazione Militare, titolare del Poligono di Tiro di Carpegna.

La Comunità della riserva partecipa alla gestione della riserva mediante le seguenti attività:

1. elabora, avvalendosi del Comitato Tecnico-Scientifico e sentite le associazioni ambientaliste come sopra individuate, le organizzazioni professionali degli imprenditori agricoli e turistici, le associazioni venatorie e della pesca sportiva, il Regolamento della riserva ed il Piano pluriennale economico e sociale della riserva;
2. cura la gestione della riserva e a tal fine elabora e propone alla Provincia progetti in ordine alle attività di promozione, di vigilanza, educazione ambientale, gestione faunistica, fruizione e utilizzazione delle strutture.

La Comunità della Riserva, effettua esame ed esprime parere sulle pratiche del Nulla Osta preventivo e delle autorizzazioni di cui all'art. 14 della L.R. 49 dell'11.04.1995 (ovvero l'autorizzazione per interventi in zone soggette a vincolo paesaggistico e a vincolo idrogeologico). A tal fine il responsabile del competente ufficio provinciale richiede la convocazione della Comunità in tempo utile per la decisione della Provincia sul rilascio del Nulla-Osta nel termine previsto dall'art. 13 della l. 6.12.1991 n. 394, fissato in 60 giorni.

Nell'espletamento dei propri compiti la Comunità della Riserva si avvale del supporto tecnico dei competenti uffici comunali e provinciali.

La Comunità della Riserva resta in carica per lo stesso periodo di durata del Consiglio Provinciale.

### **b) il Comitato tecnico-scientifico**

- fornisce un supporto tecnico-scientifico;

- esprime un parere su gli atti di rilievo della Riserva, quali l'approvazione di programmi e progetti;
- contribuisce alla formazione e aggiornamento del regolamento e del piano pluriennale economico e sociale;
- è composto da 9 esperti e viene nominato dalla Provincia, mediante delibera di Giunta, con le seguenti modalità:
  - a. due membri (rispettivamente un agronomo e un architetto paesaggista) scelti da un elenco di almeno quattro esperti designati dalla Università degli studi di Firenze;
  - b. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Unione Zoologica Italiana o dalla Università degli Studi di Firenze;
  - c. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti in materia faunistica designati dalle Università di Siena e di Firenze;
  - d. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dal Centro Ornitologico Toscano;
  - e. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dalla Società Botanica Italiana;
  - f. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall'Istituto Sperimentale di Selvicoltura;
  - g. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti designati dall'organismo di gestione del Parco Nazionale della Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna;
  - i. 1 membro scelto da un elenco di almeno due esperti in discipline storiche designati dal Istituto Interregionale di Studi e Ricerche della Civiltà Appenninica, con sede a Sestino;
- i componenti della commissione cessano dalla carica alla scadenza del Consiglio Provinciale;
- il membro che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico; la decadenza è pronunciata dalla Giunta provinciale, che provvede alla contestuale sostituzione con un altro membro, scelto tra quelli del medesimo elenco di appartenenza del membro decaduto.
- ai membri della commissione viene corrisposto un rimborso spese per ogni riunione.

### **Proposte organizzative (con riferimento ai compiti e attività gestionali)**

- *Organizzazione tecnica e amministrativa della Riserva:* fa capo all' U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali presso il Servizio Difesa del Suolo, Salv. Risorse Idr. e Naturali della Provincia, integrata per lo svolgimento di compiti particolari dalla struttura tecnica di altri Servizi della Provincia (Caccia e Pesca, Agricoltura, Formazione Professionale, ...) e dei diversi comuni interessati, questi ultimi in particolare per la realizzazioni di progetti e lo svolgimento di particolari istruttorie nei rispettivi territori di competenza. Alla organizzazione tecnica fa capo l'attività di supporto tecnico al comitato di gestione (predisposizione di programmi, progetti, rilievi, ..), il coordinamento tecnico-amministrativo (ed eccezionalmente lo svolgimento) delle attività gestionali anche se affidate a soggetti esterni, la gestione faunistica, l'istruttoria per il rilascio del nulla osta e del vincolo paesistico, ..... Presuppone che tale struttura disponga di figure professionali qualificate che comunque operano per l'intero sistema delle Riserve naturali provinciali. Parte di queste sono già disponibili; quelli mancanti vengono per il momento assunte con contratto a tempo determinato o convenzioni finanziabili con lo specifico contributo in via di concessione da parte della Regione Toscana.

- Figure permanenti (full-time), oltre al responsabile:

- \* naturalista,
- \* faunista,
- \* perito tecnico,
- \* addetto al procedimento amministrativo (N.O., delibere, ordinanze, ...);

La qualificazione professionale delle figure tiene conto dei profili professionali già presenti nel servizio, anche se non a utilizzabili a tempo pieno per la gestione della riserve: un agronomo (responsabile della u.o. parchi e riserve naturali), un dottore in scienze forestali ed esperto in difesa del suolo e idraulica (dirigente del Servizio difesa del suolo), un ingegnere idraulico (responsabile u.o bonifica).

- Figure con rapporto saltuario (part-time):

- \* addetto alla segreteria dei comitati: Comunità d. Riserva, Comitato tecnico scientifico (convocazioni, verbali, decisioni, ..), nel caso in cui l'addetto amministrativo a tempo pieno di cui sopra non sia in grado di assolvere anche a questo compito;
- \* architetto paesista;
- \* ornitologo;
- \* esperto in diritto amministrativo (ordinanze, contenzioso, ecc.).

- *Attività gestionali*: vengono affidate di preferenza a cooperative o associazioni, mediante convenzioni relative a informazione, promozione, eventuale integrazione alla vigilanza, educazione ambientale, guida di gruppi di visitatori e utilizzazione di strutture ...

- *Rilascio del Nulla Osta*: richiamate le modalità per il rilascio contestuale del N.O. e degli altri pareri previste dalle leggi in materia (vedi paragrafo "Compiti e attività gestionali"), una soluzione organizzativa, attualmente in corso di verifica, potrebbe essere la seguente.

Il Coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato (vincolo idrogeologico), l'U.O. Pianificazione Territoriale (vincolo paesaggistico) e l'U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali della Provincia (verifica di conformità con le disposizioni del Regolamento e del Piano) effettuano separatamente le istruttorie entro il termine di 30 gg. dal ricevimento delle domande, salvo la proroga di 30 gg. consentita una sola volta dal 4° c. dell'art. 13 della l.q.. Contestualmente viene richiesta la convocazione della Comunità della Riserva affinché possa riunirsi nei 10 giorni successivi ed esprimere il parere. Il N.O. e gli altri pareri sono rilasciati dalla Provincia con provvedimento della Giunta.

- *Risarcimento danni fauna selvatica*:

- istruttoria da parte dei funzionari, già addetti alle perizie dei danni, della Comunità Montana e della Provincia, secondo accordi da stabilire tra Enti, da vistare da parte del responsabile dell'U.O. Protezione della natura, parchi e riserve naturali;
- liquidazione del danno mediante provvedimento dirigenziale che fa riferimento ad un fondo provinciale appositamente creato per le Riserve al fine di consentire il rispetto del termine dei 90 gg. stabilito dalla l.q., salvo rimborso parziale o totale con i fondi dalla regione e assegnati alla Comunità Montana per i danni da animali predatori e al Servizio Caccia, per danni alle colture.

- *Attività di vigilanza*: viene organizzata coordinando gli addetti del Servizio di vigilanza della Provincia e degli addetti dei Comandi Stazione del C.F.S. competenti per territorio, con l'eventuale integrazione di guardie volontarie, sulla base dei seguenti modalità:



- apposita convenzione regola i rapporti tra Provincia e Coordinamento provinciale del C.F.S.;
  - apposita convenzione regola i rapporti con le associazioni di guardie giurate volontarie;
  - al personale addetto è riservato un specifico corso di formazione e aggiornamento.
- *Irrogazione delle sanzioni amministrative e ordinanze:* il procedimento è curato dall'ufficio amministrativo secondo le procedure della L.R. 12.11.93 n. 85, con il supporto di un esperto in diritto amministrativo.
  - *Servizio antincendio:* si tratta di integrare il servizio organizzato localmente dalla Comunità Montana al fine di assicurare una specifica tutela alla Riserva e ai territori circosanti, con particolare riferimento al potenziamento del servizio di avvistamento;
  - *Corsi speciali di formazione per titolo di guida:* vengono realizzati dal Servizio di Formazione Professionale della Provincia, sulla base di un programma concordato con l'organismo gestore.
  - *Gestione faunistica, compreso ittiofauna, e adempimenti collegati:* è indispensabile fare riferimento ad una figura professionale qualificata (faunista cui abbiamo fatto riferimento sopra) come per tutti gli altri compiti gestionali; si occupa anche dell'impostazione dei piani e programmi e della disciplina dell'area contigua, da definire d'intesa con il Servizio Caccia e Pesca.



## 8. MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

### Premessa

Per delinearare le necessità finanziarie, è necessario intanto distinguere, da un lato, la fase di avvio e quella di regime, dall'altro, il fabbisogno per la realizzazione di progetti e quello per gli oneri annuali di gestione. La voce di determinazione più difficoltosa è costituita dagli oneri gestionali, non avendo ancora la Provincia né le altre amministrazioni interessate alcuna esperienza al riguardo. Nella fase precedente alla istituzione è possibile solo fare una stima, cercando semmai di individuare le probabili e più importanti voci spesa. Il quadro delineato subisce modifiche nella fase di regime in funzione dei progetti che al momento si prevede debbano essere realizzati, e per quanto riguarda la spesa corrente, in funzione del prevedibile aumento per oneri di manutenzione e per lo svolgimento delle attività. A questo riguardo tuttavia l'indirizzo dovrebbero essere quello di promuovere attività di servizio il più possibile autosufficienti dal punto di vista finanziario, purché si riesca a garantire un minimo negli standards qualitativi.

Per quanto riguarda le disponibilità finanziarie, abbiamo la seguente situazione.

### Investimenti per la realizzazione di progetti

Per i primi interventi sono stati richiesti finanziamenti alla Regione da parte della Provincia e del Comune di Sestino ai sensi del Reg. 93/2981/CEE - Ob. 5/b, per la realizzazione di interventi necessari in particolare per l'avvio delle attività gestionali: tabellazione, sentieristica e aree attrezzate, centro stages, centro servizi, un primo intervento di recupero di aree interessate da dissesto idrogeologico. La Regione ha approvato tutte le richieste con Delib. G.R. n. 4309 del 30.10.95, assegnando un contributo pari a L. 636.550.000, di cui L. 422.050.000 per il ciclo 1996, e lasciando a carico degli EE.LL. il cofinanziamento pari a L. 135.002.000, di cui circa L. 90.000.000 per il primo ciclo.

La quota della Provincia per il ciclo 1996 (pari a circa Lire 65.700.000) è già iscritta a bilancio a far riferimento ad un fondo unico per la gestione e gli investimenti istituito per tutte e tre le Riserve della provincia, la cui dotazione è pari attualmente a Lire 200.000.000 e che nel corso dell'anno dovrebbe essere portata a L. 250.000.000, portando quindi la disponibilità per la R.N. del Sasso di Simone ad un importo pari a circa L. 80-90 milioni. La quota del Comune pari a circa L. 23.840.000 è in corso di iscrizione al bilancio, mediante variazione.

Il Comune di Sestino e la Comunità Montana della Val Tiberina Toscana potrebbero comunque partecipare già da questo primo anno, contribuendo alla elaborazione della progettazione esecutiva e prendendo in carico la direzione dei lavori di tutti i progetti finanziati (formalizzando i rapporti di collaborazione già instaurati); negli anni successivi, contribuendo direttamente al finanziamento dei progetti del Piano pluriennale economico-sociale.

Nella tabella che segue viene illustrata un'ipotesi di interventi, secondo il programma a suo tempo trasmesso alla Regione e approvato, precisando che vi potranno essere modifiche, a seguito della progettazione esecutiva attualmente in corso.

### Oneri per la gestione

Al momento i riferimenti certi sono costituiti oltre che da alcune dotazioni di mezzi e personale dell'Amministrazione Provinciale ed [eventualmente] dei Comuni e della Comunità Montana, secondo il prospetto seguente, anche dalle

- risorse della Provincia che fanno riferimento al fondo unico per la gestione e gli investimenti e descritto al paragrafo precedente (di cui la gran parte già iscritta a bilancio al capitolo n. 1804);
- eventuali risorse del Comune e della Comunità Montana V.T.;
- disponibilità indicate dalla proposta di Delib. C.R.T., approvata dalla G.R.T. il 18.03.96, attualmente all'esame del Consiglio regionale e che fa riferimento ad una disponibilità complessiva per le aree naturali protette di cui al 1° Programma regionale pari a L. 412.000.000 (cap. 44200 della R.T.) oltre ad una somma pari ad almeno L. 500.000.000, da meglio determinare nel corso dell'anno. La ripartizione del contributo regionale avverrà sulla base di criteri obiettivi (superficie) e in parte sulla base della documentazione prodotta dalle Province nell'atto istitutivo e a condizione che quest'ultimo avvenga nel termine stabilito dal Programma regionale, ovvero il 4.05.96.

### Fase di avvio (corrispondente al primo anno)

Interventi in L. x 1.000:

Tipo di intervento	finanzia- mento R.T.	Bilancio Amm.ne Prov.le	Bilancio Comune	da finanziare
1. Strutture:				
• tabellazione e segnaletica degli accessi (perimetrazione, accessi, punti sosta, ecc.)	28.160	5.965		
• sentieristica attrezzata:				
⇒ aree di sosta attrezzate per la ricreazione				
⇒ parcheggi	110.720	23.480		
• "centro stages" per seminari e osservatorio geologico	112.390		23.837	
2. Dotazioni mezzi e attrezzature per la gestione ordinaria		x		x
3. Progetti speciali:				
• recupero aree pilota interessate da dissesto idrogeologico	170.780	36.220		
• produzione materiale divulgativo e didattico			x	x
• corsi di aggiornamento per addetti alla vigilanza (quota parte corso effettuato per tutte le r.n.)		x		
• corsi di formazione per selezione guide		x		
# Totali	636.550	80.000*		

Abbreviazioni : x = impegni non ancora definiti

(\*) Di cui circa 65.7 milioni per il cofinanziamento dei progetti finanziati nel "ciclo 1996".

## Gestione (previsione oneri annuali) in L. x 1.000:

Tipo di attività	oneri aree naturali protette Regione	Provincia (personale e mezzi)	Provincia (bilancio)	Comune (personale e mezzi)	Comune (bilancio)	C.M. Valt. Tose (personale e mezzi)	C.M. Valt. Tose (bilancio)
• manutenzione delle strutture (aree attrezzate per la ricreazione, centro stages, ecc.)				X			
• manutenzione delle infrastrutture (tabellazione e sentieristica)	5.000						
• spese correnti (carburante per automezzi, materiale di consumo ecc.)		X					
• raccolta e smaltimento rifiuti				X			
• personale:							
⇒ tecnico (quota parte del personale assegnato alle tre Riserve)	33.000	1/3 p.t. 1/3 f.t.					
⇒ tecnico per perizie danni		1 p.t.				1 p.t.	
⇒ amministrativo e per segreteria degli organi di gestione (quota parte del personale assegnato alle tre Riserve)	12.000						
⇒ vigilanza: 1) dipendenti Provincia 2) dipendenti C.F.S. 3) altre convenzioni		X					
		-					
⇒ antincendio (integrazione servizio esistente)						X	
⇒ centro servizi (convenzione con associazioni o privati)	-						
• quota parte gettone presenza per sedute comitato scientifico (che opera anche per le altre Riserve)	3.000						
• consulenze specialistiche, prevalentemente, nella fase di avvio, per l'elaborazione del regolamento e del piano	10.000						
• indennizzi per il risarcimento e prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica (integrazione dei fondi regionali)	22.000	utilizza- zione parziale fondi regione					
• indennizzi per adozione di pratiche agro-silvo-pastorali che comportino riduzione di reddito	5.000						
• fruizione:							
⇒ convenzioni per attività escursionistiche, mediante guide autorizzate	15.000						
⇒ convenzioni per attività di educazione ambientale	5.000						
<b>Totali</b>	<b>110.000</b>						

Abbreviazioni : p.t. = unità di lavoro disponibili a tempo parziale

f.t. = unità di lavoro disponibili a tempo pieno

X = impieghi non quantificabili al momento, ma di entità sostenibile nell'ambito delle attività di istituto.



## Fase di regime

Si ripete lo schema precedente salvo alcune integrazioni relative agli investimenti e alla spesa: per gli investimenti si fa riferimento agli studi, ai progetti e alle azioni indicate nel capitolo "Indirizzi per la redazione del piano pluriennale economico e sociale", per la gestione va considerato un aumento dei costi di manutenzione e per gli indennizzi, salvo acquisizione di diritti che potrebbero diminuire in parte l'onere annuale di gestione.

Si fa inoltre presente che al momento è stato finanziato parzialmente il seguente intervento ai sensi del citato Reg. 93/2081/CEE

Tipo di intervento	finanzia- mento R.T.	Bilancio Amm.ne Prov.le	Bilancio Comune	da finanziare
• centro servizi presso Casa del Re (ciclo anno 1997)	214.500	45.500		100.000

Delib. C.P. n. 112 del 18.07.96

Allegato n. 2.2.

**PROVINCIA DI AREZZO**

Assessorato alle Politiche del Territorio  
Servizio Dif. del Suolo, Sub. Ris. e Naturali  
U.O. Protezione della Natura, Parchi e Riserve Naturali

**Riserva Naturale "Sasso di Simone"**

**Carta dei confini della Riserva**

scala 1:10.000

*chiusura w foglio*

**Legenda**

- Perimetro della Riserva Naturale
- Confine del Demanio (Amministrazione Militare)

Basi cartografiche:  
Regione Toscana: Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000  
I.d.r. anno 1987 - rilevamento anno 1980

